

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	3875	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	3905	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	3876	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	3876	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	3875, 3905	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	3906	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);		
LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (<i>Urgenza</i>) (97);		
ZUCALLI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);		
ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126)	3876	
PRESIDENTE	3876	
FRANCHI	3877, 3878, 3879 3880, 3882, 3883, 3900	
TESAURO, <i>Presidente della Commissione</i>	3878 3881, 3882, 3886, 3888, 3889, 3890, 3891 3892, 3893, 3895, 3897, 3898, 3900, 3903	
		GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 3878, 3881
		ROBERTI 3881, 3889, 3890 3892, 3895, 3896, 3897, 3898 3899, 3900, 3901, 3902, 3903
		CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 3882, 3887, 3888
		ALMIRANTE 3884, 3887, 3888, 3889, 3890
		MANGO 3893, 3894, 3905
		Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>) 3876
		Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>) 3906
		Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>) 3876
		Ordine del giorno della seduta di domani 3906

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bassi e Buffone.

(*I congedi sono concessi*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la X Commissione (Trasporti), nella seduta di martedì 29 ottobre in sede legislativa, ha approvato in un nuovo testo la seguente proposta di legge:

SPECIALE ed altri: « Norme per i viaggi degli elettori emigrati » (244).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BERAGNOLI e BIAGINI: « Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale dei laboratori provinciali e comunali d'igiene e profilassi » (687);

COLASANTO ed altri: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37 » (688);

ROBERTI e CRUCIANI: « Inquadramento nei ruoli ordinari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie (I.N.A.M.) degli invalidi di guerra, ex combattenti e reduci risultati idonei nel concorso interno indetto per effetto del decreto interministeriale 18 marzo 1950 » (689);

CRUCIANI ed altri: « Esodo volontario dei dipendenti da enti ed istituti di diritto pubblico diversi dallo Stato, esclusi gli enti locali e gli enti aventi finalità economiche » (690);

BRANDI e QUARANTA: « Ordinamento della professione di consulente del lavoro » (691);

PELLICANI ed altri: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (692).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della IV e della XII Commissione:

« Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (681).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Informo che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giu-

dizio contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 35).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione delle proposte di legge Lizzero ed altri (5); Luzzatto ed altri (97); Zucalli (113); Armani ed altri (126), contenenti norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e per la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Lizzero ed altri; Luzzatto ed altri; Zucalli; Armani ed altri, contenenti norme per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e per la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1963 è stata esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 residenti nella regione »;

di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali assegnati ad ogni collegio elettorale viene calcolato dividendo per il numero dei consiglieri regionali la popolazione residente nella Regione. Ad ogni collegio sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione. I seggi eventualmente rimanenti sono assegnati ai collegi, le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua »;

e di sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'assegnazione del numero dei seggi alla regione e alle circoscrizioni è effettuata, sulla

base dei risultati del X censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Mi sia consentita una premessa. Al mio gruppo preme adesso veramente — e vi prego di credermi — che questa proposta di legge sia approvata nel testo migliore possibile. Vi prego anche di credere che, in questo momento, nella realtà che ci circonda, al punto in cui si è giunti, non è assolutamente pensabile per noi continuare una battaglia doverosa e bella, che ci ha riempite di legittimo orgoglio. Oggi desideriamo che le nostre osservazioni, soprattutto sotto il profilo tecnico, vengano meditate con serenità.

Il primo emendamento parte da un presupposto sul quale almeno in linea di principio dovremmo essere tutti d'accordo, cioè quello di favorire l'allargamento massimo della base della rappresentanza. La formulazione del testo della Commissione, a nostro avviso, è criticabile, poiché al terzo comma essa reca: « Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente ». Tale dizione sarebbe accettabile per l'elezione di un consiglio provinciale, ma in questo caso si tratta di eleggere un consiglio regionale. Perché dovremmo trascurare tutte quelle frazioni inferiori a 10 mila abitanti che, se il computo si dovesse fare nell'ambito del collegio, resterebbero non considerate? Noi proponiamo, invece, di considerare le diverse frazioni inferiori a 10 mila abitanti esistenti nei diversi collegi e che, se computate nel quadro della regione, possono formare frazioni superiori a 10 mila abitanti, se non addirittura a 20 mila abitanti. Ecco, quindi, lo spirito che anima il nostro emendamento, con il quale si tende appunto a considerare il numero dei consiglieri regionali « in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 residenti nella regione ».

Il secondo emendamento consegue al primo. Infatti, considerando la situazione nell'ambito della regione, e non per singoli collegi, esiste il problema di alcune differenze di seggi da assegnare. Quindi, noi dobbiamo

stabilire in che maniera avviene l'assegnazione. Tra l'altro, la nostra proposta trova un valido precedente nella legge per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana. Quel precedente vale appunto per poter proporre che i seggi eventualmente non assegnati debbano essere assegnati ai collegi le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua. In questo modo, noi garantiremmo senza dubbio la più larga base della rappresentanza. Mi auguro che su questo criterio l'Assemblea concordi.

Il terzo emendamento ha carattere soprattutto tecnico. Siccome ci troviamo di fronte all'elezione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, possiamo citare direttamente il censimento al quale, a nostro giudizio, ci si dovrà riferire. L'emendamento, infatti, suona appunto così: « L'assegnazione del numero dei seggi alla regione e alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati del X censimento generale della popolazione del 15 ottobre del 1961, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

Questi ci sembrano chiarimenti precisi e doverosi, e ci auguriamo pertanto che la Camera voglia approvare i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

TESAURO, Presidente della Commissione. La Commissione esprime parere contrario a tutti e tre gli emendamenti ritenendoli non conformi al principio informatore della proposta di legge circa la formazione dei collegi, principio che risponde all'impostazione generale seguita in materia.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Franchi, mantiene gli emendamenti Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi nel testo della Commissione ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo emendamento Roberti, sostitutivo dell'intero terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Roberti, aggiuntivo al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Roberti, sostitutivo del quarto comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per l'applicazione del citato testo unico le parole: " Camera dei deputati ", " Depu- tato ", " Segreteria della Camera dei depu- tati ", si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: " Consiglio regionale ", " Consigliere regionale ", " Cancelleria della Corte d'appello " ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede dell'Amministrazione comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

« I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre il settantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento. Se il signor Presidente me lo consente desidererei svolgere congiuntamente anche i successivi emendamenti presentati da tutti i deputati del nostro gruppo e collegati con il primo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli stessi deputati hanno proposto, all'articolo 12, di sopprimere, al secondo comma, le parole: « e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente »;

all'articolo 14, di sopprimere il primo comma;

di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 13-bis, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale regionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondi-

bile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti »;

e di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale regionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse »;

di sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce »;

all'articolo 16, di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, dalle ore 8 del 55° giorno alle ore 20 del 45° giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di centocinquanta e non più di trecento elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione »;

e di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere ».

Infine, gli stessi deputati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo *16-bis*:

« Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FRANCHI. Il mio gruppo ha presentato un emendamento all'articolo 4 che investe l'intero problema dei termini. Ho già avuto l'onore di esporre alla Camera, in sede di discussione generale, i motivi di carattere squisitamente tecnico che suggeriscono di modificare termini così ristretti e brevi quali sono quelli previsti nel testo della Commissione. Non è pensabile che il mio gruppo proponga per la convocazione dei comizi elettorali il termine di 70 giorni liberi, in luogo di quello di 50 giorni, soltanto per condurre una manovra ostruzionistica. Vi sono motivi validissimi che ci auguriamo possano indurre la Camera a rimeditare la questione dei termini. L'articolo 4 prevede che i comizi elettorali siano convocati almeno 50 giorni prima della data fissata per le elezioni. Noi proponiamo di portare questo termine a 70 giorni. Qual è il motivo che ci spinge a sostenere ciò? È la natura stessa di questa legge elettorale politica, il cui meccanismo deve articolarsi, logicamente, così come si articola quello della legge elettorale politica generale. Se per questa il legislatore ritenne opportuno e doveroso prendere in considerazione termini più larghi, non vediamo perché oggi, fissando le norme per l'elezione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, noi dovremmo approvare termini che — a nostro avviso — non consentiranno di espletare i numerosi e gravosi adempimenti imposti dalla legge.

Vogliamo esaminare la situazione che si verrebbe a verificare, mantenendo il termine di 50 giorni, in ordine al deposito delle liste? La presentazione delle liste per la elezione alla Camera dei deputati avviene tra il cinquantacinquesimo ed il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione: nel caso in esame, invece, il periodo entro il quale si dovrebbero presentare le liste cadreb-

be, in forza dell'articolo 16, tra il quarantesimo ed il trentacinquesimo giorno. Con ciò si verrebbe a stabilire un termine inadeguato per il compimento di un atto fondamentale, qual è quello della presentazione delle liste, creando notevoli difficoltà, anche per l'andamento della campagna elettorale. In definitiva, noi chiediamo che anche per queste elezioni siano validi i termini previsti dalla legge per la elezione della Camera dei deputati.

Circa l'articolo 12, noi chiediamo la soppressione degli esperti in sede di ufficio centrale regionale, poiché non riesce facile comprendere il motivo di questa innovazione. Quando mai in una legge elettorale si è parlato di esperti da affiancare ai giudici? Pensiamo che essi non siano necessari e che la loro presenza potrebbe semmai essere un po' pericolosa, anche perché la legge non ne prevede il numero. Questa è una lacuna, tra l'altro, che potrebbe dare adito a molte perplessità.

Degli emendamenti all'articolo 13, che pure tendono ad eliminare gli esperti in sede di ufficio centrale circoscrizionale, e degli articoli aggiuntivi *13-bis* e *13-ter*, relativi al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno anziché presso la prefettura di Trieste, non è mio compito occuparmi, poiché essi saranno illustrati da altri colleghi del mio gruppo.

Qualche cenno, invece, voglio dedicare ai tre nostri emendamenti all'articolo 14, con i quali si chiede, appunto, la soppressione della norma relativa alla prefettura di Trieste e si prevede una più precisa disciplina in materia di opposizioni.

Ho già avuto occasione di far rilevare in sede di discussione generale quanto sia assurdo il sistema di far depositare i contrassegni presso la prefettura di Trieste, città in cui non esiste il prefetto. Tutti conosciamo la situazione di Trieste e perciò appare logico che il deposito dei contrassegni di lista avvenga presso il Ministero dell'interno, le cui attrezzature tecnico-giuridiche sono di gran lunga superiori a quelle che può offrire la prefettura di Trieste. Richiamo vivamente l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo problema, anche se la nostra posizione può apparire in contrasto con il principio delle autonomie locali, nella cui validità indubbiamente non crediamo. La verità è che se questa nostra proposta infirma il principio delle autonomie locali, di fatto tale principio è già pregiudicato. Infatti, finché il principio viene violato con l'intervento dei segretari nazionali dei partiti, come traspare dalla

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

proposta di legge, è conseguente chiedere che il deposito e ogni altra formalità avvengano presso il Ministero dell'interno.

All'articolo 15 abbiamo presentato un emendamento che riguarda i termini di comunicazione a ciascun ufficio centrale circoscrizionale delle designazioni dei rappresentanti incaricati di depositare le liste, e dei rappresentanti supplenti. Anche per questi casi domandiamo termini un poco più larghi, riferendoci al testo della legge per la elezione della Camera dei deputati. Ogni qualvolta i nostri emendamenti afferiscono ai termini, devono intendersi riferiti a tale legge.

Circa l'articolo 16, gli emendamenti sono tre. Il primo, dopo avere disposto la presentazione delle liste tra il cinquantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedenti quello delle elezioni (anziché tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno, come nella proposta di legge), prevede la diminuzione del numero dei firmatari necessari per la presentazione delle liste stesse. È questa una difficoltà che è ben nota a tutti, e non è una difficoltà particolarmente sentita dai partiti cosiddetti minori, ma è la difficoltà che incontrano i segretari di tutti i partiti nella presentazione delle liste. Che cosa ci garantisce la riduzione del numero dei presentatori (chiediamo la riduzione del minimo da 300 a 150, e del massimo da 500 a 300)? Ci garantisce in maniera assoluta la serietà e soprattutto la legalità della raccolta di queste firme. Il secondo emendamento prevede che ciascuna lista debba comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere. Questa evidentemente è una delle tante lacune tecniche della proposta di legge. Il terzo emendamento, l'articolo aggiuntivo 16-bis, reca: « Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ». Questa limitazione, analoga a quella prevista per le elezioni del Senato, per le quali la candidatura non può essere ripetuta in più di tre collegi, ci sembra doverosa.

L'unica cosa che ci sta a cuore, visto che questa regione deve essere costituita, è che essa sia attuata bene, con una legge elettorale che non sia almeno peggiore della legge elettorale generale politica esistente. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 4?

TESAURO, Presidente della Commissione. La Commissione è contraria, poiché con questo emendamento si tende a stabilire una analogia con il procedimento elettorale politico senza che ne ricorrano i presupposti. È invece evidente che bisogna applicare i principi che sono stati sempre applicati senza contrasti per le elezioni degli organi degli enti locali.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo del primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 5-bis:

« In caso di indizione delle elezioni regionali per una data precedente il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e il 1° maggio.

Nel caso di cui al comma precedente, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto né essere considerati elettori ad ogni effetto fino al compimento di tale età.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti si osservano le norme contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 46 ».

FRANCHI. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Questo articolo aggiuntivo parafrasa gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 46, che modifica la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

In questo caso veramente si tratta di colmare una lacuna, e noi ci auguriamo che l'articolo aggiuntivo sia approvato.

Si tratta di estendere alla fattispecie in esame il principio che si è ritenuto valido per le elezioni politiche: il principio, cioè, di riconoscere il diritto di voto ai cittadini i quali abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima del giorno delle elezioni.

Come i colleghi rammentano, attualmente la commissione elettorale mandamentale deve provvedere entro il 31 marzo di ciascun anno all'approvazione degli elenchi. Ora, se si verifica il caso di una elezione indetta per una data precedente il 30 aprile, è necessario evitare che resti pregiudicato il diritto di tutti quegli elettori che non verrebbero sicuramente compresi nella revisione delle liste. È necessario, quindi, anticipare i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ad ogni effetto — per l'anno in cui si verifica la indizione delle elezioni per una data precedente il 30 aprile — di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1° maggio.

Il secondo e il terzo comma del nostro articolo aggiuntivo perseguono fini di giustizia. Sarebbe ingiusto che gli elettori, i quali hanno già compiuto il ventunesimo anno di età prima delle elezioni e si sono visti riconoscere il loro diritto a partecipare alle elezioni politiche, analogo diritto si vedessero negato dalla legge che la Camera si accinge a votare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Pur rendendosi conto che potrebbero sussistere alcuni motivi di perplessità, la Commis-

sione ritiene, in definitiva, che esso possa essere approvato.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Le considerazioni dell'onorevole Franchi sono degne della massima attenzione. Difatti, l'elettorato attivo è disciplinato in modo organico, come egli ha ricordato, dalla legge del 7 ottobre 1947, n. 1058, modificata poi dalla legge del 23 marzo 1956, n. 137. In base a tali norme, i cittadini che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno di età, entro il 30 aprile di ciascun anno, vengono iscritti nelle liste elettorali con un procedimento istruttorio che ha inizio il 1° ottobre dell'anno antecedente e termina il 30 aprile dell'anno stesso, e sono ammessi alle urne per le consultazioni che hanno luogo dal 1° maggio in poi.

Questa disciplina della materia ha trovato una eccezione nella legge 9 febbraio 1963, n. 46, ma soltanto per le elezioni politiche che abbiano luogo fra il 1° e il 30 aprile, per le quali è stato ugualmente consentito l'accesso alle urne di quanti abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno della votazione.

Questa eccezione è stata possibile perché si tratta di una legge di modifica alle norme sull'elettorato attivo ed estende la sua efficacia a tutto il territorio dello Stato. Non è ammissibile, infatti, una non uniforme disciplina dell'elettorato attivo nelle diverse parti del territorio della Repubblica e per le diverse consultazioni elettorali. L'emendamento perciò non è conforme ai canoni di una buona tecnica legislativa.

Dal punto di vista pratico, poi, bisogna tenere presente che una norma del genere non sarebbe attuabile, per le elezioni del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, qualora le consultazioni venissero indette per una data antecedente al 1° aprile o successiva al 30 aprile. Difatti, nella prima ipotesi non sarebbe ancora ultimata l'istruttoria necessaria per il riconoscimento del diritto di voto ai nuovi elettori, e nella seconda ipotesi questa istruttoria non sarebbe neppure iniziata e sarebbe perciò impossibile l'ammissione al voto degli aventi diritto, per la quale si rendono necessarie preliminarmente accurate ricerche attraverso l'esame di tutti i registri della popolazione stabile dei comuni.

Per queste considerazioni, mentre la questione verrà tenuta presente per una riforma generale delle norme sull'elettorato attivo, secondo una conforme raccomandazione che è stata accettata dal Governo allo scadere della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

trascorsa legislatura, l'articolo 5-*bis* non è accettabile in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Franchi, mantiene l'articolo aggiuntivo 5-*bis* Roberti, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*bis* Roberti.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i giudici della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura;

b) il capo e il vice capo della polizia;

c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

e) il commissario del Governo nella Regione;

f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;

i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale

con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di aggiungere, al primo comma, alinea *a*), le parole: « i ministri, gli alti commissari, i sottosegretari di Stato e i rispettivi capi di gabinetto, segretari particolari e componenti la segreteria »;

di sopprimere, al primo comma, l'alinea *c*);

di sopprimere, al primo comma, alinea *f*), le parole: « e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione »;

di sopprimere, al primo comma, l'alinea *g*);

di sopprimere, al secondo comma, le parole: « con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito »;

di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni »;

e di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause d'ineleggibilità anzidette non hanno effetto se entro 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento vi sia stata effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma, dalla formale presentazione di dimissioni, anche se non vi sia stata la loro accettazione o presa d'atto.

L'astensione deve essere comunque anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma ».

ALMIRANTE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti. Se il signor Presidente me lo consente, desidero svolgere congiuntamente anche i successivi emendamenti da noi presentati agli articoli 8, 9 e 10, e l'articolo aggiuntivo Roberti 11-*bis*.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli stessi deputati hanno proposto, all'articolo 8, di sostituire il primo comma con il seguente:

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che esercitano una attività comunque in relazione con il maneggio del denaro della Regione, o che, avendo esercitato tale attività, non abbiano ancora reso il conto;

b) coloro che esercitano una attività comunque in relazione con il maneggio del denaro delle province della Regione, o che, avendo esercitato tale attività, non abbiano ancora reso il conto;

e di sostituire, al secondo comma, le parole: « intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 », con le altre: « intendendosi riferiti alla Regione e alle province della Regione oltre che allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 »;

all'articolo 9, di sopprimere le parole: « sempreché l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati »;

all'articolo 10, di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di consigliere regionale è altresì incompatibile con quello di:

a) funzionario di pubblica sicurezza che eserciti le sue funzioni nella Regione;

b) di ufficiale generale, ammiraglio e ufficiale superiore delle Forze armate dello Stato la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa »;

infine, hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-*bis*:

« I membri del consiglio regionale non possono comunque ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private. I membri del consiglio regionale che siano dipendenti pubblici vengono considerati in congedo straordinario senza assegni a tutti gli effetti di legge. Per i membri del consiglio regionale che siano dipendenti privati si attua egualmente la sospensione del rapporto di lavoro per tutta la durata del mandato.

I membri del consiglio regionale non possono esercitare professioni, industrie, commerci o mestieri; e viene pertanto sospesa

per tutta la durata del mandato la loro iscrizione nei relativi albi professionali e la validità delle licenze di esercizio industriale o commerciale loro rilasciate ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE. Comincio illustrando l'articolo aggiuntivo 11-*bis*, in quanto esso mira ad innovare, in materia di incompatibilità, non soltanto nei confronti di questa proposta di legge, ma nei confronti anche della legge sulle incompatibilità parlamentari 13 febbraio 1953, n. 60.

L'argomento è quindi di natura politica; e, pur rendendoci conto che è improbabile che la nostra proposta sia approvata, noi desideriamo sinteticamente illustrarla, con ciò invitando la Camera a rimeditare sul delicato tema delle incompatibilità parlamentari, a dieci anni dall'approvazione di una legge *ad hoc*.

Noi assumiamo di nuovo, a distanza di dieci anni, la posizione politica che avemmo l'onore di assumere allora a questo riguardo. La assumemmo allora attraverso una nostra proposta la quale mirava a modificare integralmente il concetto, poi accolto dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, delle incompatibilità parlamentari; questa volta proponiamo un articolo aggiuntivo che è inteso al conseguimento del medesimo risultato. Teniamo a dichiarare, ritornando a dieci anni di distanza sull'argomento, che non si tratta già di una nostalgia, ma di una rimeditazione critica della materia.

A noi sembra, cioè, dopo le esperienze di un decennio, di non avere avuto tutti i torti. Quale fu, infatti, il fine che si propose il Parlamento approvando una legge sulle incompatibilità? Esso fu, se non erro, duplice: di moralizzazione, da un lato, e di conferimento di una migliore funzionalità alle Assemblee legislative, dall'altro. Sul fine di moralizzazione non credo vi sia alcuna necessità di tornare, e credo non sia opportuno — non sarebbe neppure elegante — chiedersi in questa sede se, sotto il profilo della moralizzazione, la legge sulle incompatibilità approvata dieci anni or sono abbia funzionato bene o male. Questi sono argomenti che vengono dibattuti sui giornali, dopo di che il Parlamento se ne occupa, di solito, con la nomina di Commissioni d'inchiesta. Noi riteniamo che la moralizzazione non possa comunque essere garantita per legge, perché la moralizzazione è un fatto più vasto, è un fatto di costume, un fatto che neppure le buone leggi

— ammesso e non concesso che quella approvata dieci anni or sono sia una buona legge — sono sufficienti ad assicurare, perché le leggi non possono far sì, evidentemente, che un fatto di costume si determini in un modo piuttosto che in un altro.

Mi voglio riferire, dunque, al secondo fine che concordemente ci si propose con la legge del 1953 sulle incompatibilità, cioè di migliorare la funzionalità del Parlamento, facendo sì che i parlamentari potessero e dovessero fare i parlamentari, potessero e dovessero attendere, con animo sufficientemente sereno ed equilibrato e con l'adeguata disponibilità di tempo, alle funzioni parlamentari, che noi tutti riteniamo — qualunque sia la nostra posizione politica o programmatica — debbano essere assolte nel migliore dei modi e con il massimo degli impegni.

Ebbene, da questo punto di vista noi riteniamo di poter affermare che dieci anni di esperienza ci hanno dato pienamente ragione, perché hanno dimostrato che la legge sulle incompatibilità è completamente fallita sotto tale profilo, se è vero, come è vero, che il problema della migliore funzionalità degli istituti parlamentari è ancora all'ordine del giorno. Vi sono alcuni settori di questa Camera, è vero, che non perdono occasione per proclamare con monotonia che il Parlamento funziona nel migliore dei modi; ma vi è larga parte del Parlamento stesso, come della stampa e della pubblica opinione italiana, che ritiene ed afferma che la legge n. 60 del 1953 non ha inciso in alcun modo, da questo punto di vista, sul problema del migliore funzionamento degli istituti parlamentari.

Si dirà che nel caso al nostro esame non ci si riferisce al Parlamento nazionale, bensì soltanto ad una assemblea regionale. Noi rispondiamo: tanto meglio! Infatti il parlamentare nazionale ha, quando riesce ad averla, una funzione rappresentativa di carattere politico, che egli può assolvere, anche fuori di qui, con il suo prestigio, con le sue prese di posizione, con i suoi interventi nei confronti della pubblica opinione, con la sua attività giornalistica o con la sua generica attività politica, che molte volte (lo sappiamo tutti) si svolge di preferenza nelle sedi di partito e non nelle Commissioni o nelle aule parlamentari. Ma i parlamentari regionali (ai quali siamo per principio risolutamente contrari), se hanno una funzione, vorrei dire se hanno una giustificazione (non dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista dei sostenitori ad oltranza del regionalismo), essa risiede nel fatto che sono soprattutto organi

tecnici, o sono organi interni in cui le diverse competenze hanno modo di manifestarsi, o sono organi di aderenza tecnica e di adesione morale, spirituale e sociale del rappresentante nei confronti dei rappresentati: oppure è vero che abbiamo pienamente ragione noi. Gli intendimenti dei regionalisti, perseguiti con la istituzione di questa regione a statuto speciale o delle regioni a statuto ordinario, noi riteniamo di conoscerli: noi riteniamo che gli intendimenti dei regionalisti siano intendimenti di carattere politico e niente affatto tecnici, giuridici, sociali, e tanto meno morali o moralizzatori della vita pubblica a livello regionale.

Noi vi preghiamo, in definitiva, di non convalidare clamorosamente le nostre tesi di condanna dell'istituto regionale; e, se non volete convalidarle, cercate di dimostrare che volete dar vita a questa quinta regione a statuto speciale sotto il profilo della sua funzionalità in maniera diversa da quella con cui si è dato vita alle altre regioni a statuto speciale. Che le altre regioni a statuto speciale, quale più quale meno (e non ho bisogno di indicare quella che ha ecceduto, a detta di tutti, da questo punto di vista), siano divenute strumenti politici, e non certamente strumenti legislativi tecnici, giuridici, sociali, economici a disposizione delle rispettive popolazioni, è un dato di fatto.

Si vuole cominciare a cercare di porre riparo ad una situazione di tal genere? Questa proposta di legge è stata definita dai suoi sostenitori come il presupposto per la futura attuazione delle regioni a statuto ordinario piuttosto che come l'epigono della precedente legislazione circa le regioni a statuto speciale. Volete voi, insieme con noi, tentare di nobilitare la materia accettando questa norma, che consentirebbe di presentarsi dinanzi all'opinione pubblica dimostrando che le lezioni (non le elezioni) del passato a qualcosa sono servite, perché, essendovi resi conto che le regioni tendevano a divenire strumenti politici, le avete sottratte al professionismo politico per farle respirare nell'aura certamente più pulita di un professionismo parlamentare tecnico e giustificato come tale?

D'altra parte, il discorso sulle incompatibilità così concepite (cioè su incompatibilità talmente estese che il parlamentare possa fare in pratica, finché eserciti il suo mandato, soltanto il parlamentare) s'inquadra in maniera singolarmente attuale nelle discussioni in corso (non per nostra iniziativa) sulla regolamentazione interna dei partiti, sulla funzione dei partiti e sulla partitocrazia in generale.

Se i partiti devono assumere (sono tesi sostenute di recente in altra, ma alta sede dalla democrazia cristiana) il ruolo non più soltanto di mediatori tecnici fra cittadini e lo Stato, ma di arbitri della situazione politica nazionale, fate almeno in modo che quando la partitocrazia esprime il suo parlamentarismo — al livello nazionale oggi, al livello regionale domani — tutto questo si svolga in un clima adeguato alle enormi responsabilità che vengono assunte. Visto che il parlamentare, nazionale o regionale, dal punto di vista politico è destinato a non contare nulla; visto che sotto il profilo rappresentativo il parlamentare, soprattutto se milita in uno dei grandi partiti, è destinato a non poter esprimere che una opinione maturata fuori del gruppo, in ambienti che non hanno nulla a che vedere con il Parlamento, facciamo almeno in modo che dal punto di vista tecnico egli rappresenti qualcosa, rappresenti almeno (non potendo più rappresentare lo strumento politico dell'interpretazione della volontà nazionale o regionale) lo strumento tecnico che possa portare con adeguata competenza, in sede nazionale o regionale, la voce dei partiti.

Questo è lo spirito del nostro articolo aggiuntivo, che vi preghiamo di non considerare audace. Si tratta semplicemente di un tentativo per fare in modo che si mediti su questo problema.

Gli altri emendamenti presentati agli articoli 7, 8, 9, e 10, relativi alla materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità, sono di carattere particolare e hanno un rilievo molto minore.

Quanto all'articolo 7, noi proponiamo di aggiungere fra gli ineleggibili i ministri, gli alti commissari, i sottosegretari di Stato e i rispettivi capi di gabinetto, segretari particolari e componenti la segreteria. Noi insisteremo sulla ineleggibilità dei segretari particolari e dei componenti la segreteria proprio per motivi di buon gusto. Qualcuno potrà dolersi di questa proposta. Vi è chi è arrivato al Parlamento attraverso queste strade. Ma poiché altri potrebbero pensare di seguire la stessa via, noi riteniamo che sarebbe opportuno approvare per lo meno questa norma. Riteniamo poi che i casi dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali generali, ammiragli, e superiori delle forze armate che esercitano la loro funzione nella regione debbano essere previsti nell'articolo relativo alle incompatibilità. Non vediamo perché per questi casi debba essere dichiarata addirittura l'ineleggibilità. Una maggiore precisione pro-

poniamo infine per ciò che riguarda l'astensione dalle funzioni.

Proponiamo poi un testo più chiaro e completo dell'articolo 8. Ci sembra che valga la pena di dichiarare ineleggibili non soltanto « coloro che hanno il maneggio del denaro della regione e non hanno ancora reso il conto », come reca il testo della Commissione. So benissimo che si tratta di una norma ripresa dai « sacri testi »; ma, se il Parlamento, trovandosi di fronte ad un precedente legislativo acquisito, non tentasse di riconsiderare la materia qualora opportuno, la nostra funzione diventerebbe quella di semplici manipolatori di testi unici. Credo che abbiamo non il diritto, ma il dovere di cercare di migliorare anche i « sacri testi ». La formula da noi proposta, che prevede l'ineleggibilità anche per « coloro che esercitano una attività comunque in relazione con il maneggio del denaro della regione », ci sembra preferibile. L'esperienza ammonisce che è bene essere chiari e che si può verificare il caso di persone che, pur non maneggiando direttamente il denaro della regione, sono in realtà estremamente collegate a chi queste funzioni esercita, e sono quindi soltanto formalmente, e non sostanzialmente, al di sopra di ogni sospetto. Questo nostro emendamento, che non è di forma, ma di sostanza, tende quindi ad assicurare la possibilità di più approfondite indagini sulla correttezza dell'amministrazione. Ulteriore e opportuna precisazione è recata dall'altro nostro emendamento a questo articolo, con il quale ci si riferisce anche alle province.

Di precisazione è pure il nostro emendamento all'articolo 9 circa la decadenza per ineleggibilità sopravvenuta.

Quanto all'articolo 10, sulle incompatibilità, il nostro emendamento è inteso a recepirvi i casi dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali di alto grado delle forze armate che esercitino le loro funzioni nella regione e che, come ho già detto, noi proponiamo di stralciare dagli ineleggibili.

Per le considerazioni ora svolte mi auguro che la Camera vorrà accogliere i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

TESAURO, Presidente della Commissione. La Commissione ritiene che non sia il caso di introdurre innovazioni ai principi generali dell'ordinamento vigente in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in sede di approvazione di una legge che disciplina l'ele-

zione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di materia che, come lo stesso onorevole Almirante ha ricordato, riflette la disciplina generale dell'elettorato attivo e passivo e va affrontata quindi in modo unitario, senza creare per questa prima elezione una situazione particolare.

Alcuni degli emendamenti presentati sono poi veramente infondati. È strano, ad esempio, proporre che siano dichiarati eleggibili i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione. (*Proteste del deputato Almirante*). Si propone, è vero, di sostituire alla ineleggibilità l'incompatibilità, ma si dimentica, così facendo, che la incompatibilità ha una ragione di essere profondamente diversa dalla ineleggibilità, che mira ad assicurare una garanzia per l'esercizio del diritto di voto. Ora è evidente che a chi esercita nell'ambito della regione funzioni come quella del mantenimento della sicurezza pubblica non può essere consentito di presentarsi al corpo elettorale proprio nel momento in cui deve esplicitare, in un campo particolarmente delicato, la sua attività.

Per queste ragioni la Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il primo e il secondo emendamento riguardano direttamente il Governo o persone collegate al Governo: è dunque evidente che il Governo si astiene dall'esprimere al riguardo qualunque parere.

Al terzo e quarto emendamento, relativi alla proposta eleggibilità dei funzionari di pubblica sicurezza e di taluni membri delle forze armate, il Governo è contrario per le ragioni esposte con tanta chiarezza dal presidente della Commissione.

Quanto agli ultimi tre emendamenti, ritengo che dal punto di vista della sistematica della legge non sia opportuno accettarli, in quanto essi determinerebbero una disparità di trattamento nei confronti delle varie categorie di cittadini ineleggibili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene gli emendamenti Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente ad aggiungere, al primo comma, alinea *a*), le parole: « i ministri, gli alti commissari, i sottosegretari di Stato e i rispettivi capi di gabinetto, segretari particolari e componenti la segreteria ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, soppressivo dell'alinea *c*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sopprimere, al primo comma, alinea *f*), le parole: « e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, soppressivo dell'alinea *g*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, aggiuntivo, dopo il secondo comma, del seguente:

« Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, sostitutivo dell'ultimo comma:

« In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause d'ineleggibilità anzidette non hanno effetto se entro 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento vi sia stata effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma, dalla formale presentazione di dimissioni, anche se non vi sia stata la loro accettazione o presa d'atto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

L'astensione deve essere comunque anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto.

Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti Roberti ed altri, sostitutivi del primo e del secondo comma, sono stati già svolti. La Commissione ?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Quanto al primo emendamento, non credo vi sia alcun motivo per modificare il testo della Commissione, che è quanto mai preciso e comprende anche l'ipotesi prospettata dall'onorevole Almirante. La formulazione dell'articolo 8, al primo comma, è del seguente tenore: « Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della regione e non hanno ancora reso il conto ». È evidente che chiunque ha la possibilità di avere ingerenza nella disponibilità del denaro stesso maneggia del denaro.

ALMIRANTE. È una personale interpretazione, sia pure molto autorevole.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Non è una mia interpretazione. Da un cinquantennio la giurisprudenza si è uniformata a tale interpretazione e non si è mai sollevato da alcuno un dubbio circa l'interpretazione da dare alla espressione « maneggio del denaro ».

Lo stesso onorevole Almirante, con molto intuito giuridico, nel suo intervento ha dovuto dare una giustificazione diversa all'emendamento presentato. Egli ha detto che occorre riferirsi a chiunque abbia rapporti con coloro

che maneggiano il denaro. È evidente che questo non è assolutamente possibile, e del resto l'emendamento non lo reca. Non possiamo stabilire che chiunque abbia un qualsiasi rapporto con chi maneggia denaro debba essere dichiarato ineleggibile. La conclusione è, invece, quella che balza evidente dal testo legislativo, che cioè chiunque, direttamente o indirettamente, maneggi il denaro, è ineleggibile. Il testo della Commissione è perciò sufficiente a soddisfare ogni esigenza a tale riguardo.

ALMIRANTE. Ella, con molto acume, ha aggiunto alla sua parafrasi del testo l'avverbio « indirettamente », che non è nel testo.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Vi è una interpretazione concorde della dottrina e della giurisprudenza. Ripeto, in un cinquantennio non è stato sollevato alcun dubbio. Vorrei sapere come potrebbe essere sollevato.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per una proposta subordinata.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Poiché l'onorevole Tesauro ha parlato di ingerenza « diretta o indiretta » sulla gestione finanziaria, e con questa formula ogni dubbio potrebbe cadere nella successiva interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, propongo subordinatamente che si modifichi in tal senso la formulazione dell'articolo, sulla quale noi saremmo d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Se ogni volta che si interpreta un testo lo si dovesse modificare, credo che veramente faremmo cosa tutt'altro che edificante. La parola « maneggio » riferita al denaro, secondo i principi più elementari del nostro ordinamento, comprende qualsiasi attività che comunque comporti disponibilità del denaro.

Quanto al secondo emendamento, relativo alle province della regione, riteniamo del pari che debba essere mantenuto il testo della Commissione.

In conclusione, la Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti Roberti ed anche alla proposta subordinata Almirante.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non ha molto da aggiungere a quanto detto autorevolmente dall'onorevole Tesauro.

Vorrei soltanto fare presente che le espressioni contenute nel primo emendamento (« comunque in relazione con il maneggio del denaro delle province della regione ») probabil-

mente vanno anche oltre le intenzioni del presentatore, in quanto potrebbero portare ad una interpretazione talmente estensiva da far ritenere, ad esempio, che anche per il semplice fatto di essere un familiare di una di queste persone si incorra nella ineleggibilità. D'altra parte, cambiare anche soltanto una parola di una dizione che ormai è stata sottoposta ad una pluridecennale interpretazione può sconvolgere tutta la giurisprudenza.

Per tali ragioni, oltre che per quelle fatte presenti dal presidente della Commissione, il Governo è contrario ad ambedue gli emendamenti ed alla proposta subordinata Almirante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Almirante, mantiene gli emendamenti Roberti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Roberti, sostitutivo del primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la proposta subordinata Almirante, diretta ad aggiungere, dopo le parole « hanno », le altre: « direttamente o indirettamente ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, parzialmente sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le cause di ineleggibilità previste dai precedenti articoli 7 e 8 importano, allorché sopravvengono, la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, sempreché l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sopprimere le parole: « sempreché l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati ».

Questo emendamento è stato già svolto.

ROBERTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale ».

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo Roberti è stato già svolto.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Si tratta di un emendamento collegato con altri due che sono stati presentati all'articolo 7 e che abbiamo già respinto. Pertanto, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui all'emendamento Roberti.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni " membro del Parlamento " con " Consigliere regionale ", " Governo " con " Giunta regionale ", " Amministrazione dello Stato " con " Amministrazione regionale ", " Stato " con " Regione ", " Funzioni di Governo " con " la carica di membro della Giunta regionale " ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

« I membri del consiglio regionale non possono comunque ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o in società private. I membri del consiglio regionale che siano dipendenti pubblici vengono considerati in congedo straordinario senza assegni a tutti gli effetti di legge. Per i membri del consiglio regionale che siano dipendenti privati si attua egualmente la sospensione del rapporto di lavoro per tutta la durata del mandato.

I membri del consiglio regionale non possono esercitare professioni, industrie, commerci, o mestieri; e viene pertanto sospesa per tutta la durata del mandato la loro iscrizione nei relativi albi professionali e la validità delle licenze di esercizio industriale o commerciale loro rilasciate ».

Questo articolo aggiuntivo è stato già illustrato. La Commissione ?

TESAURO, *Presidente della Commissione*.

La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene l'articolo aggiuntivo 11-bis Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Su questo articolo aggiuntivo avremmo chiesto una votazione per appello nominale, se non volessimo anche noi accelerare la discussione, giusta le intese prese nella riunione dei capigruppo; perché ci pare che il giudizio su questo nostro articolo aggiuntivo sia di particolare importanza ed investa un po' la responsabilità politica e personale dei parlamentari che sono in quest'aula.

È noto a tutti come si siano verificati in questi anni inconvenienti gravi, proprio in taluni consigli regionali. Anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia ha fatto presenti, nelle sue conclusioni già rese pubbliche, talune gravissime irregolarità riguardanti la gestione di certi servizi, la concessione di certe autorizzazioni riguardanti quelle attività che sono ai margini fra le attività squisitamente politiche, le attività di influenza politica da un lato, e le attività di organizzazione economica e imprenditoriale, le attività di consulenza economica dall'altro.

Vi sono stati poi altri recenti avvenimenti, di cui si è discusso in quest'aula la settimana scorsa a proposito dell'indagine sul C.N.E.N., che ha posto in luce attività di consulenti, erogazioni a case editrici, ad agenzie giornalistiche, ad organi di stampa, dietro i quali — talvolta in modo evidente e nominativo, tal'altra in modo più mascherato ma egualmente chiaro per tutti — si stagliano figure di parlamentari, di uomini politici, di esercenti del potere politico, che in base appunto a questo loro potere politico vogliono assumere un'influenza anche sul potere economico, giungendo ad una commistione fra le due attività che rappresenta presso l'opinione pubblica italiana una delle cause di maggior discredito di tutto il nostro ambiente politico in questo periodo di tempo.

In un momento di questo genere, dovendosi approvare una legge elettorale, quando un gruppo parlamentare, di fronte alle vestali della moralizzazione che noi vediamo levarsi, di cui sentiamo i lai, le proteste nelle riunioni, sulla stampa, sui giornali, nelle denunce, quando un gruppo parlamentare — dicevo — presenta un emendamento inteso a porre un rimedio radicale a questa situazione, ponendo cioè incompatibilità precise, una demarcazione netta fra l'attività politica e le attività lucrative, che hanno sempre attinenza con la gestione di affari, siano esse di ordine professionale, imprenditoriale, d'ordine organizzativo, pubblicistico; quando a questa proposta di porre una barriera ad una tale commistione si risponde con la leggerezza —

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

mi sia consentito di dirlo — con cui anche dai banchi della Commissione e del Governo ci si è risposto per questo emendamento, allora veramente verrebbe la voglia di mettere in dubbio e di verificare con una votazione qualificata certe proclamazioni sulla moralizzazione, sulla probità, sulla rispettabilità di taluni sacri principî!

Ecco perché — signor Presidente, onorevoli colleghi — noi insistiamo per la votazione di questo articolo aggiuntivo. Mai come in questo momento, a dieci anni di distanza da quando avemmo a proporre una consimile disposizione nella legge elettorale come norma generale di costume e anche di efficienza della funzione politica e parlamentare, un emendamento del genere appare di attualità veramente drammatica. Per questo noi, dopo averlo illustrato, facciamo questa chiara e franca dichiarazione di voto, che è anche una denuncia di responsabilità di fronte a tutta l'opinione pubblica; e vorremmo proprio che anche da parte degli altri gruppi politici il voto fosse preceduto da una dichiarazione che precisasse responsabilmente la volontà dei gruppi stessi in relazione a questo che sta per diventare il problema fondamentale della vita pubblica italiana, cioè il problema della differenziazione delle funzioni e dei poteri, che è l'unico modo per garantire la probità di costume e la probità di vita.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Con parole vivaci è stato sollevato un problema assai delicato: problema che meriterebbe, più che la vivacità delle parole, la sostanza del pensiero e soprattutto l'aderenza alla realtà.

Mi permetto di dire che con questo emendamento non sono in giuoco i sacri principî che tutti, a qualunque settore della Camera apparteniamo, dobbiamo rispettare in ogni occasione e in modo particolare nel momento in cui facciamo le leggi. Tutti siamo d'accordo che dobbiamo sbarrare il passo all'affarismo, a chi si avvale del potere pubblico per i propri interessi personali. Ma non è questo il modo per realizzare tale finalità, cioè attraverso la proposta di una disposizione legislativa che si traduce in una sola proposizione: la carica di consigliere regionale è consentita solo ai disoccupati. Questo è in definitiva l'emendamento che si propone.

ROBERTI. È proprio il contrario.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Comunque, è questione che non si può affrontare e tentare di risolvere in occasione di una

legge particolare. (*Proteste a destra*). Onorevoli colleghi del Movimento sociale italiano, vorrei riconosceste che altro è parlare per sollevare ad ogni costo dei problemi, altro è parlare per fare una legge. Noi abbiamo il dovere di farla con grande serenità e non di affrontare problemi che non hanno niente a che fare con essa.

Ma soprattutto ci dobbiamo rendere conto che esiste una norma fondamentale della Carta costituzionale, la quale parte dal presupposto che le cariche elettive sono affidate anche e soprattutto a chi lavora e in linea fondamentale stabilisce la compatibilità tra la carica elettiva e il lavoro. (*Commenti a destra*). Ora non è possibile, di scorcio, in una legge diretta solamente a costituire la regione Friuli-Venezia Giulia, stabilire una norma generale ispirata ad un principio diverso e che perciò, comunque, dovrebbe essere sancita mediante legge costituzionale.

ROBERTI. Ma si tratta di una legge elettorale!

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Anche una legge elettorale, ove modifichi la Carta costituzionale, va fatta con legge costituzionale.

Per questi motivi, la Commissione conferma di essere contraria all'articolo aggiuntivo.

ROMUALDI. Ci rendiamo conto del suo imbarazzo, onorevole Tesauro.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Il mio imbarazzo potrebbe essere il suo, se ella esercitasse un'altra attività. Tutta la mia vita è tale da consentirmi di dire a fronte alta che detesto e deploro la commistione del pubblico potere con l'interesse privato. Auguro a tutti, a lei e ai suoi colleghi, di poter dire altrettanto.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. È sempre opportuno, in una discussione parlamentare, richiamare l'attenzione dei membri dell'Assemblea su problemi fondamentali che meritano di essere meditati e rimeditati. Tale è il compito assolto dall'emendamento che in questo momento esaminiamo.

Tengo a dire però che il Governo ritiene che con l'articolo 11-bis venga effettivamente ad essere riaffermato il principio censuario per il godimento dell'elettorato passivo: per tale ragione il Governo non è favorevole.

Ma se potessi scendere per un momento in garbata polemica con l'onorevole Roberti, gli farei presente che con la disposizione da lui

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

proposta si arriva effettivamente al professionismo politico. Costringendo gli eletti a non esercitare alcun'altra professione e attività, fatalmente si destinano queste persone ad occuparsi esclusivamente dell'attività politica o dell'attività amministrativa regionale.

ROMUALDI. Forse sarebbe meglio.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Forse, onorevole collega. Ma tenga presente — ella che ha parlato del pericolo della partitocrazia — quale potrebbe diventare in questo caso il potere di un partito di fronte ad una persona che non eserciti altra attività. (*Commenti a destra*). Mi consenta di aggiungere un cenno personale. Sono tra coloro che esercitano un'altra attività, l'insegnamento universitario; e posso assicurarle che ritengo per mia esperienza utilissimo questo contatto quotidiano con la vita della nostra scuola, proprio per essere al corrente di quello che accade fuori di qui.

Ritengo dunque che il problema meriti la più attenta considerazione da parte del Parlamento; ma questa assoluta separazione di funzioni che l'emendamento vorrebbe introdurre, secondo me, non è realistica. E come per le funzioni dell'organismo umano. Ella può studiare isolatamente la respirazione, la circolazione del sangue, può anche isolarle, se crede, per comodità scientifica, ma nella realtà esse sono strettamente connesse.

Anche per quanto riguarda questa attività così importante di rappresentanza popolare, non ritengo sia realistico arrivare ad una discriminazione tanto drastica come quella che l'emendamento propone, pur condividendo i motivi ispiratori dell'emendamento stesso. Penso che una norma del genere potrà essere oggetto di ulteriore esame allorché ci occuperemo dei principi generali dell'elettorato passivo. Ma in relazione all'attuale emendamento, ripeto, non posso che confermare parere contrario, per le ragioni che ho illustrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-bis Roberti.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Presso la corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere della corte d'appello, desi-

gnato dal presidente della corte medesima e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ».

Questo emendamento è già stato svolto. La Commissione?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria, per le ragioni che sono state largamente esposte nella relazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Gli esperti sono, in fondo, necessari, anzi, più che necessari, indispensabili per il normale funzionamento degli uffici elettorali. Per questa ragione, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti al secondo comma, inteso a sopprimere le parole: « e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del Collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre ma-

gistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « tre giorni » con le parole: « dieci giorni »; e, al secondo comma, di sopprimere le parole: « e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del tribunale ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Avrei voluto parlare anche sull'articolo 12; ma per economia di discussione, trattandosi di materia analoga, svolgerò in questa sede alcune considerazioni sulle aberrazioni giuridiche, dal punto di vista tecnico della legge, che mi sembra debbansi lamentare nell'articolo 13, non senza rilevare che gli stessi rilievi possono muoversi al testo dell'articolo 12 ora approvato.

Non mi soffermo particolarmente sul nostro primo emendamento, inteso a fissare in dieci giorni anziché in tre il termine necessario per la costituzione dell'ufficio centrale circoscrizionale; emendamento che è stato del resto illustrato nella sostanza dall'onorevole Franchi. Ma vorrei chiedere: chi costituisce questo ufficio centrale circoscrizionale? Il primo comma non lo dice; dice soltanto: « è costituito ». È legittima la domanda, perché poi al secondo comma dell'articolo 13 troviamo che il presidente del tribunale ha la facoltà di nominare il cancelliere che diventa segretario dell'ufficio circoscrizionale centrale. Dovremmo dedurre che chi lo istituisce è il presidente del tribunale (e nell'analogo articolo 12 il presidente della corte d'appello, per quanto riguarda l'ufficio centrale regionale)? Su questo punto la legge tace. Pertanto questa « spontaneità » di costituzione dovrebbe essere chiarita.

Sulla funzione degli esperti in quanto tali, non abbiamo nulla da dire, una volta che la

Camera ha accettato il principio. Però è la loro quantità che ci preoccupa. Il secondo comma parla di « uno o più esperti »: se ne potrebbe dunque nominare uno, o dieci, o trenta, o quanti se ne vuole. Per cui potremmo trovarci di fronte a questo assurdo giuridico: di avere un ufficio circoscrizionale regionale, che ha una funzione inferiore rispetto all'ufficio centrale regionale, con dieci esperti, e un ufficio centrale regionale magari con due esperti, non essendo fissata neppure dell'articolo 12 una pariteticità o una proporzionalità tra l'uno e l'altro ufficio per quanto si riferisce al numero degli esperti.

Il testo unificato presentato dal relatore e successivamente modificato dalla Commissione stabiliva un numero fisso: quattro esperti per l'ufficio regionale, due per l'ufficio circoscrizionale. Non capisco il fondamento della modifica che ne lascia indeterminato il numero: « uno o più ». Se non si vuole togliere gli esperti — oggi tutti sappiamo che i magistrati sono più esperti degli stessi « esperti », anche per la loro esperienza pratica — non ha tuttavia senso che il loro numero possa oscillare da uno all'infinito, per di più senza alcun rapporto tra l'ufficio superiore e quello inferiore.

Chiedo quindi alla dottrina, alla capacità di interpretazione giuridica del signor Presidente e dell'onorevole Tesaurò se l'emendamento soppressivo da noi proposto non debba essere accolto, anche sotto questo profilo.

Da ultimo, sempre a proposito degli esperti, il testo in discussione stabilisce che essi abbiano funzioni « esclusivamente tecniche ». Ma questi esperti fanno parte della commissione con attività decidente, o hanno una funzione solo consultiva restando all'esterno della commissione? Voi mi direte che nella dizione « esclusivamente tecniche » è implicito il concetto consultivo e non decidente. Non è esatto, perché una funzione esclusivamente tecnica può essere svolta anche da una commissione decidente.

Non è bene introdurre norme così poco chiare nella legge, mettendo in imbarazzo domani il magistrato, l'interprete, l'esecutore. Questa la ragione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

TESAURO, Presidente della Commissione. Per quanto riguarda il primo emendamento, esso deve a mio avviso considerarsi precluso (come mi pare abbia riconosciuto lo stesso

onorevole Almirante), una volta che la Camera ha respinto il diverso sistema proposto dal gruppo del Movimento sociale in materia di termini, e in particolare l'emendamento Roberti all'articolo 4. Comunque una eventuale approvazione di questo emendamento all'articolo 13 porterebbe praticamente alla paralisi dell'intero procedimento elettorale.

A proposito del secondo emendamento, riguardante gli esperti, confesso il mio peccato: non riesco a vedere la fondatezza della critica mossa dall'onorevole Manco al testo proposto dalla Commissione. Quando si parla di attribuzioni esclusivamente tecniche, si intende porre l'accento sul fatto che gli esperti non fanno parte di quello che potremmo anche chiamare il collegio giudicante se fosse un organo giurisdizionale, o comunque il collegio amministrativo, se lo consideriamo — così come alcuni lo considerano — un organo dotato di funzioni amministrative. Non vi è la possibilità di trovare un'altra forma: e vorrei invocare l'esperienza dell'onorevole collega che è intervenuto perché suggerisca una formula equivalente più precisa, ove esista.

MANCO. Ma quanti sono questi esperti?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. È evidente, per esempio, che se si ha bisogno di una macchina calcolatrice, l'ufficio si avvarrà di un esperto, il quale non interviene in alcun modo nelle decisioni dell'ufficio o presso il tribunale o presso la corte di appello.

Ad ogni modo l'emendamento è superato dopo che la Camera ha accettato il principio approvando l'articolo 12.

Per le ragioni prospettate, la Commissione è decisamente contraria a questi emendamenti, che peggiorerebbero il testo della legge, non lo migliorerebbero.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Quando un collega preparato e diligente come l'onorevole Manco pone quesiti in relazione all'interpretazione di un articolo, tali quesiti meritano sempre di essere considerati.

Egli si è domandato, fra l'altro, che cosa voglia dire l'espressione del testo sottoposti: « Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale », ecc. L'onorevole Manco si è chiesto chi è che lo costituisce.

Ritengo di potere rispondere a questa domanda. La legge dice, sia nell'articolo 12 sia nell'articolo 13, chi è che nomina i membri dell'ufficio centrale regionale e dell'ufficio centrale circoscrizionale, cioè parla del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale. Una volta avvenute queste nomine, la costituzione avviene *ex lege*: i membri nominati hanno cioè in base alla legge non solo la facoltà, ma il diritto e il dovere di riunirsi e di costituirsi, nominando un presidente e via dicendo.

In relazione al numero degli amanuensi, se ho ben capito, l'onorevole Manco desidera avere qualche chiarimento. Penso che anche a questo riguardo la risposta possa essere trovata negli stessi articoli 12 e 13.

La necessità della presenza degli esperti è una conseguenza anche dell'uso dei mezzi moderni. Ad esempio ella sa, onorevole Manco, che non è cosa semplice adoperare una calcolatrice; e la calcolatrice bisogna poterla usare anche nell'interno dei vari comitati. D'altra parte, quando si fanno i calcoli elettorali, deve essere svolta un'attività di amanuensi così intensa, che non è possibile farla svolgere esclusivamente dai magistrati. Concordo anch'io sul fatto che i nostri magistrati hanno acquistato una particolare competenza tecnica a questo riguardo; ma non si può pretendere che essi si debbano impraticare nell'uso delle macchine calcolatrici e debbano svolgere compiti propri degli amanuensi.

Ritengo in tal modo di avere dato una risposta alle osservazioni, per altro molto interessanti, dell'onorevole Manco.

Per il primo emendamento, mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

Il Governo è pertanto contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene i due emendamenti Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole ministro, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michellini, Nicosia, Romeo, Ro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

mualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 13-bis.

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, indicando la denominazione del partito o del gruppo politico.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi »;

ART. 13-ter.

« Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

ROBERTI. A parte il termine di cui all'articolo 13-ter, che dovrebbe essere modificato in base alla votazione dell'articolo 4, la quale, avendo respinto l'estensione del termine generale, ha travolto anche questi termini intermedi, riteniamo che questi articoli aggiuntivi rispondano ad una opportunità di ordine sistematico della legge.

Nel successivo articolo 14 si fa riferimento a talune norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361: noi riteniamo possa viceversa essere utile in una legge di questo genere riportare dette norme per intero, proprio per evitare le consultazioni (e le consultazioni dei richiami) in materia elettorale, là dove l'operatore e l'applicatore di questa legge dovranno essere poi

i singoli funzionari di partito o i singoli candidati, persone cioè le quali non hanno una vera e propria qualificazione professionale in questo campo. Il nostro articolo aggiuntivo 13-bis riporta pertanto la dizione della citata legge 30 marzo 1957, n. 361.

Il riportare integralmente detta norma ci sembra nella specie particolarmente giovevole anche sotto altro riguardo, e cioè in ordine al quesito su chi debba essere il destinatario del deposito del contrassegno. Abbiamo già sollevato il problema in sede di svolgimento di altri emendamenti, ed anche in sede di discussione generale; ma non ho ascoltato una chiara obiezione, cioè un chiaro motivo ostativo o una dimostrazione della carenza dei nostri motivi di preoccupazione al riguardo né da parte della Commissione né del Governo. Nell'articolo 14 si insiste a stabilire che il destinatario del deposito debba essere la prefettura di Trieste. Ma il prefetto di Trieste non è una entità giuridica, anzi anche praticamente non esiste: e non credo pertanto che possa venir indicato in una legge come l'organo presso cui si debba compiere un atto di tanta delicatezza qual è quello del deposito delle liste elettorali, con tutte le contestazioni che possono sorgere circa l'orario degli uffici od altro. Ciò potrebbe farci trovare domani, onorevoli colleghi, di fronte ad una obiezione di ordine sostanziale, oltre che formale. Mi pare quindi che compiremmo una grave imprudenza approvando il testo come ci è stato presentato.

Noi riteniamo che le liste dovrebbero essere presentate presso il ministro dell'interno. Poiché il prefetto non esiste giuridicamente a Trieste, anche sotto un certo profilo di ordine internazionale, noi riteniamo che ci si debba ricondurre per questo atto all'organo originario, e cioè al Ministero dell'interno.

L'approvazione dei nostri articoli aggiuntivi, dunque, eliminerebbe incertezze di ordine sistematico nell'interpretazione e nell'applicazione pratica della legge; e risponderebbe a criteri di correttezza legislativa, eliminando questo inconveniente formale e sostanziale che non può negarsi, quello cioè di indicare nella legge un'entità giuridica che non trova rispondenza nella realtà.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 13-bis e 13-ter?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione non avrebbe niente in contrario a che venisse riprodotto il testo della legge richiamata; ma questo si può fare anche in sede di coordinamento del testo, se la Camera è d'accordo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

Per quanto riguarda invece la sostituzione del Ministero dell'interno alla prefettura di Trieste quale destinatario del deposito dei contrassegni, vorrei dire all'onorevole Roberti che, seppure non esistessero ragioni giuridiche, motivi di evidente opportunità consiglierebbero il mantenimento del sistema proposto nel testo della Commissione. Ma sussistono anche ragioni giuridiche decisive. A Trieste, onorevole Roberti, esiste l'ufficio della prefettura; e non ho bisogno di sottolineare che, quando sussiste l'ufficio, ogni altra questione è assorbita circa la persona fisica che ad esso è preposta. Il testo della Commissione, molto correttamente, indica infatti la prefettura, e non il prefetto, come destinatari del deposito dei contrassegni di lista.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. I quesiti posti dall'onorevole Roberti sono sostanzialmente due: il primo riguarda la possibilità di indicare un destinatario del deposito dei contrassegni di lista, quando a Trieste v'è una prefettura, ma non v'è un prefetto; il secondo quesito, se ho ben compreso, concerne l'opportunità di non limitarsi ad un rinvio agli articoli 14 e 15 del testo unico del 1957, ma di riprodurre il testo della legge stessa.

Rispondo in primo luogo a questo secondo quesito. L'onorevole Roberti è un ottimo giurista e conosce la differenza fra il rinvio e la novazione della norma giuridica. Con il rinvio noi siamo sicuri che la norma precedente resta in vigore: si tratta in altri termini di un rinvio recettizio. Nel riportare invece il testo della norma, si corre sempre il rischio di cadere in una novazione, che finisce con l'estinguere la norma giuridica precedente.

ROBERTI. Per evitare tale pericolo basta riprodurre accuratamente la norma.

CODACCI PISANELLI, Ministro senza portafoglio. In ciò risiede la difficoltà. A volte, anche senza accorgersene, basta una semplice congiunzione, una disgiunzione, lo spostamento di una virgola, perchè il testo riportato in una nuova legge finisca per estinguere la legge precedente e modificarla. Volevo far presente, appunto, che la ragione del rinvio ha una sua giustificazione in una ragione di opportunità: si cerca cioè di evitare un rischio di questo genere.

Quanto al primo quesito, cioè al fatto che a Trieste vi è una prefettura ma non un prefetto, faccio presente che nella legge elettorale generale si dice che i contrassegni di lista devono essere depositati presso il Ministero dell'interno: anche qui ci si riferisce al-

l'ufficio, non alla persona fisica che lo ricopre.

Si osserva: lì vi è un titolare. Ma posso rispondere che, per quanto riguarda la prefettura di Trieste, vi è sempre un viceprefetto che dirige l'ufficio elettorale, e quindi il destinatario responsabile lo abbiamo sempre. D'altra parte il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno rappresenterebbe un serio ostacolo al sollecito svolgimento del procedimento elettorale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 13-bis e 13-ter non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

ROBERTI. Mantengo il 13-bis e ritiro il 13-ter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-bis Roberti.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto: di sopprimere il primo comma; di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 13-bis, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale regionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti »;

nonché di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'ufficio centrale regionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse ».

Questi emendamenti sono già stati svolti. Qual è il parere della Commissione?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria, per le ragioni già espresse a proposito degli altri emendamenti a questi collegati.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14, del quale l'onorevole Roberti propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Roberti al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Roberti al terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli collegi, deve essere effettuata con la modalità dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvederà a rimetterle a ciascuno ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

La designazione di eventuali rappresentanti supplenti può essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale la designazioni suddette entro il 56° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 46° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedente-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

mente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce ».

Questo emendamento è stato già svolto. La Commissione ?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è contrario. Faccio presente che le lacune lamentate dall'onorevole Franchi in sede di svolgimento di questo emendamento sono praticamente sanate dall'articolo 3 della proposta di legge. Va altresì tenuto presente che in base a tale articolo è possibile, fra l'altro, anche la sostituzione del contrassegno ricusato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Roberti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al precedente articolo 13, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, dalle ore 8 del 55° giorno alle ore 20 del 45° giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di centocinquanta e non più di trecento elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione »;

e di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere ».

Questi emendamenti sono già stati svolti.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Il primo comma del primo emendamento, relativo ai termini, può considerarsi assorbito dalle precedenti votazioni. Non lo sono invece il secondo comma dello stesso emendamento e l'altro emendamento relativo al numero dei candidati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria all'emendamento riguardante il numero dei presentatori delle liste. In tutti gli ordinamenti più evoluti si accoglie il principio secondo cui la presentazione delle liste deve avvenire da parte di un numero di elettori che dia garanzia di rappresentatività di forze politiche.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Roberti, relativo al numero minimo dei candidati per ciascuna lista, il limite proposto mi sembra inaccettabile; e sono pertanto contrario. Tuttavia riconosco l'esigenza che la materia sia disciplinata; per cui la Commissione si riserva di proporre una norma *ad hoc*. Nel frattempo, si potrebbe accantonare la votazione dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ritiene — conforme

mente a quanto è stato fatto presente dall'onorevole Tesauro — che sia opportuno richiedere per l'ammissione delle liste alla competizione un numero adeguato di elettori che le sottoscrivano, proprio per una adeguata garanzia del procedimento elettorale. Sono pertanto contrario al primo emendamento Roberti.

Quanto al numero minimo dei candidati quale risulta dal secondo emendamento Roberti, il Governo ritiene che il limite sia eccessivo e pertanto inaccettabile.

ROBERTI. Bisogna pur fissare un limite, anche se diverso da quello da noi proposto. Siamo disposti a modificare il nostro emendamento, qualora venisse proposto un altro criterio ritenuto eventualmente preferibile.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Su questo il Governo è d'accordo; e mi associo pertanto alle considerazioni e alla proposta fatte in proposito dal presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione ha proposto di accantonare la votazione dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 16-bis:

« Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

Questo articolo aggiuntivo è stato già illustrato.

ROBERTI. L'articolo aggiuntivo, connesso con il precedente articolo 16, dovrebbe anch'esso essere accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che anche l'articolo 16-bis s'intende accantonato.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo gior-

no successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono state presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel comune dove si trovano, purché nel territorio della regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, siti nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53, e 54 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi propongono, dopo il secondo comma, di aggiungere il seguente:

« Sono iscritti nelle liste elettorali della città di Trieste i cittadini residenti nei comuni della zona *B* del territorio di Trieste che ne facciano domanda entro 5 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali ».

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Desidero proporre, signor Presidente, una modifica al nostro emendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole: « zona *B* del territorio di Trieste », le parole: « alla data del 10 giugno 1940 e che vi risiedono tuttora, nonché i loro discendenti diretti, perché ne facciano domanda... », ecc. In questa nuova formulazione, intesa a garantire una maggiore tranquillità e serenità, mi auguro che il nostro emendamento possa trovare l'unanime consenso della Camera.

Il problema non è soltanto di carattere politico, ma anche di carattere morale. Sarò breve, per non sciupare con troppe parole la bellezza di questo argomento, che è di grande importanza.

L'articolo 19 contiene delle lacune. Non possiamo creare la regione Friuli-Venezia Giulia senza tener conto del territorio della zona *B* di Trieste: territorio che resta italiano anche se, come si sa, è affidato all'amministrazione jugoslava. Si tratta di compiere un atto di giustizia. Dobbiamo garantire agli italiani che hanno ancora il coraggio di risiedere in quella zona l'esercizio di un diritto che spetta agli italiani delle altre zone.

Qualcuno ci ha detto che nella trepidazione nella quale era stato preparato l'emendamento si era forse incorsi in una formula generica, che avrebbe potuto consentire anche una manovra pericolosa. Parlando semplicemente — ci è stato osservato — di « cittadini residenti » in questo territorio, chi ci garantirebbe da una infiltrazione slava, magari artificiosa, magari eccezionale? Noi perciò, volendo garantire questo diritto solo agli italiani che risiedono e risiedevano in quella zona, proponiamo di modificare la dizione dell'emendamento.

Per la verità, sarebbe stato doveroso non scrivere « purché ne facciano domanda », ma iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali di Trieste tutti quei cittadini. Vi sono però motivi di carattere materiale che impediscono una formulazione di questo genere. Infatti,

chi ci dice chi sono questi cittadini? Chi li conosce più? Dove sono i registri anagrafici? Come sarebbe stato possibile iscriverti d'ufficio, come avremmo dovuto fare per procedere secondo giustizia?

Per queste ragioni abbiamo ripiegato sulla formula: « purché ne facciano domanda ». Quante saranno le domande? Saranno poche? Saranno tante? Non ci è dato saperlo. Ma anche se di queste domande ve ne fosse una sola, se un solo cittadino italiano avesse il coraggio di esporsi e di partecipare alla competizione elettorale, avremmo il dovere di incoraggiare quella speranza, avremmo il dovere di rendere giustizia a quel solo cittadino italiano.

Ma, siatene certi, non vi sarà solo un cittadino italiano a farlo, ve ne saranno tanti. Ecco perché dobbiamo, non con un atto di coraggio, ma di giustizia, alimentare quelle speranze. Dobbiamo dire a quei cittadini che l'Italia non li ha abbandonati, che quello è territorio italiano, anche se attualmente è sotto l'amministrazione straniera, e che loro continuano ad essere cittadini italiani, e come tali hanno gli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini.

Ecco quindi il motivo di giustizia. Non possiamo dimenticare questi nostri fratelli: altrimenti, oltre il problema, morale, sorgerebbe il problema politico di un'azione veramente dannosa di rinuncia e di abbandono. Perciò sul piano morale, sul piano politico, invociamo su questo problema l'unanimità dell'Assemblea. Vorrà assumersi la Camera la responsabilità di respingere un emendamento che tende a consentire agli italiani della zona *B* di Trieste di esercitare un diritto che spetta agli altri cittadini italiani? (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, accetta la modifica al suo emendamento proposta dall'onorevole Franchi?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione condivide il rammarico per la situazione in cui si trovano i cittadini italiani nella zona *B* del territorio di Trieste. Però, purtroppo, ci troviamo di fronte ad uno statuto che, come gli stessi onorevoli proponenti certamente ricorderanno, non comprende quella parte del territorio di Trieste.

In questa situazione, in una legge per l'elezione del consiglio regionale, non è possibile aderire alla richiesta fatta. Del resto, è una

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

situazione che purtroppo si è già verificata — certamente con nostro sommo rammarico — per le elezioni provinciali.

Per tali ragioni, pur condividendo i motivi altamente morali della proposta e pure esprimendo tutta la solidarietà per i cittadini della zona *B* di Trieste, la Commissione non può aderire all'emendamento Roberti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ha esaminato l'emendamento nel suo testo originario e nella modifica successivamente formulata dall'onorevole Franchi; e ritiene che non possa essere accettato il termine, per le domande, di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, perché ciò comporterebbe una notevole modifica del nostro sistema: sistema che evidentemente va tutto riveduto, anche in relazione al problema generale di offrire la possibilità di votare a coloro i quali non si siano trovati in passato nelle condizioni di poterlo fare.

Il Governo tuttavia ritiene che ciò non significhi inevitabilmente l'esclusione dalle consultazioni per l'elezione del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'emendamento. Se essi hanno conservato la cittadinanza italiana o sono nati in uno dei comuni che attualmente formano la regione (o vi sono nati i loro ascendenti) o vi hanno avuto il domicilio elettorale, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 11 della legge sull'elettorato attivo, ottenendo l'iscrizione nelle relative liste a loro richiesta.

Quindi, praticamente, la possibilità di partecipare all'elezione si offre, facendo tempestivamente la domanda relativa in base alla legislazione vigente. Il Governo ritiene dunque che alle esigenze fatte presenti con così nobili parole dal collega Franchi si possa andare incontro applicando la legislazione vigente, e svolgendo l'azione opportuna perché vengano fatte tempestivamente le domande. Ma una modifica della legislazione vigente in questa sede non potrebbe essere accolta dal Governo.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. La soluzione da lei proposta, onorevole ministro, che potrebbe venire incontro alla nostra preoccupazione, riguarda anche i cittadini che sono nati nei comuni appartenenti oggi alla zona *B*, oppure no? Se non li riguarda, la soluzione da lei indicata non risolve il problema.

PRESIDENTE. Il ministro si riferiva ai cittadini nati nei comuni che attualmente fanno parte della regione Friuli-Venezia Giulia.

ROBERTI. Ma allora è una tautologia. La preoccupazione di cui ella, onorevole ministro, ha dato atto, apprezzandone anche la gravità, riguardava proprio i cittadini che sono nati nei comuni che fanno parte della zona *B*. Per quelli nati nella zona *A* o in altre zone della regione, la questione è a parte. Noi vorremmo tutelare proprio gli altri. Ella si rende conto della gravità del problema e ci dice che è necessario risolverlo; ma la soluzione da lei indicata non risolve nulla.

L'unico modo per andare incontro alla grave esigenza prospettata è dunque quello da noi proposto. Che il termine possa poi provocare difficoltà tecniche è possibile; ma allora bisogna trovare un accorgimento diverso: eliminare il termine di cinque giorni, ridurlo o allungarlo.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo di avere detto con chiarezza che mi riferivo a coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana e sono nati in uno dei comuni che attualmente formano la regione. Il problema è stato da voi posto in termini gravi, ed io l'ho riconosciuto. E ho detto anche che è possibile approntare un rimedio.

Ho già fatto presente che il termine di cinque giorni non può essere accolto: tra l'altro, proprio perché non è possibile procedere alla iscrizione nelle liste di coloro che intendono votare entro cinque giorni. Si tratta di una questione di carattere generale che ho fatto presente e che, come le ho detto, ci impegna a rivedere tutto il problema. Non è possibile apportare in questa sede una modifica alla legislazione vigente per tutti coloro che si trovano nelle condizioni di essere praticamente esclusi dalla votazione, per di più adottando un termine che non consentirebbe di compiere tempestivamente gli accertamenti necessari sull'esistenza dei requisiti per l'elettorato attivo. Tra l'altro, la situazione determinatasi in zona *B* rende impossibile da parte italiana l'accertamento di quei requisiti. Questa è un'altra ragione che non consente di accettare l'emendamento.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Purtroppo siamo al punto più doloroso. Siamo venuti alla conclusione di dovere considerare questi nostri concittadini come non più facenti parte della nazione italiana; li dobbiamo considerare — ella ci dice, onorevole ministro — italiani all'estero,

E allora le nostre preoccupazioni sul futuro di questi nostri connazionali e del loro diritto naturale, storico, irrinunciabile di far parte della nazione italiana, di considerarsi cittadini italiani, preoccupazioni che si erano volute definire esagerate, si dimostrano valide, proprio nell'applicazione di questa legge. Ecco, colleghi della Camera, signori della Commissione e del Governo, la gravità di questa legislazione che state attuando e completando in tali termini! È una legislazione che praticamente viene a recidere carnalmente dal corpo vivo della nostra nazione una parte del territorio italiano; che viene a privare dei nostri concittadini del diritto di cittadinanza italiana, dell'esercizio del primo diritto di cittadinanza, quello del voto. Vengono considerati come italiani all'estero.

Vi ricordo, per giunta, che non vi sono nella legislazione italiana, nonostante tutte le nostre proposte al riguardo, norme che consentano agli italiani all'estero di esercitare il diritto di voto, come viene consentito ai cittadini di quasi tutte le altre nazioni civili in analoga situazione.

Perciò noi insistiamo per la votazione di questo emendamento, certi di dare così una testimonianza a questi nostri concittadini della loro appartenenza alla nazione italiana. Ci auguriamo che anche da altri gruppi politici vada ad essi una grande parola di conforto e di speranza e la manifestazione concreta di questo sentimento, attraverso il voto favorevole a questo emendamento.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Tengo a precisarle, onorevole Roberti, che non ho usato l'espressione « italiani all'estero », né ho voluto comunque parificare la posizione di questi nostri connazionali a quella degli italiani all'estero. (*Vivaci commenti a destra*).

ROBERTI. È un anno che non volete fare quest'affermazione, ma state svolgendo, di fatto, un'opera che proprio a questo risultato praticamente porta. Questa è la verità. Abbiate almeno il coraggio di dirlo! Questa è tar-tuferia! (*Vive proteste al centro*).

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Le ho parlato, onorevole Roberti, in termini abbastanza precisi della situazione di questi nostri connazionali. Quanto alle difficoltà pratiche, le ho fatto presente — e tengo ad insistervi — che non sarebbe possibile nella situazione attuale avere quel minimo di documentazione che sarebbe indispensabile per l'iscrizione di questi cittadini nelle liste elettorali, come l'atto di nascita e il certificato del casellario giudiziario. Ella com-

prenderà che questo è un minimo di requisiti indispensabili perché si riconosca l'esercizio dell'elettorato attivo.

ROBERTI. Tutto ciò significa, di fatto, rinuncia a considerare italiani quei territori. (*Vive proteste al centro — Interruzione del deputato De Zan*).

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole collega, non ho parlato assolutamente di rinuncia. Ho solo voluto rappresentare qual è la situazione di fatto per cui non è possibile accettare il suo emendamento. (*Vive proteste a destra — Interruzione del deputato De Zan — Vivissimi rumori a destra — Apostrofe del deputato Roberti, che il Presidente richiama all'ordine — Agitazione — Ripetuti richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, nella sua nuova formulazione:

« Sono iscritti nelle liste elettorali della città di Trieste i cittadini residenti in comuni appartenenti alla zona B del territorio di Trieste alla data del 10 giugno 1940 e che vi risiedono tuttora, nonché i loro diretti discendenti, purché ne facciano domanda entro 5 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 13, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ogni lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

6) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);

8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, De Marsanich, Abelli, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marzio Ernesto, Franchi, Galdo, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi e Turchi hanno proposto, al primo comma, n. 4), di sostituire le parole: « A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale », con le altre: « A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROBERTI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

TESAURO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 22 a 28, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 22.

« Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8° del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate ».

(*È approvato*).

ART. 23.

« Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'articolo 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale ».

(*È approvato*).

ART. 24.

« L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 12, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1°) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2°) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3°) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1°). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai grup-

pi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

Il seggio spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello ».

(*È approvato*).

ART. 25.

« Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale ».

(*È approvato*).

ART. 26.

« Il consigliere regionale eletto in più di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista ».

(*È approvato*).

ART. 27.

« Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale ».

(È approvato).

ART. 28.

« Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali ».

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Desidero fare poche osservazioni di carattere tecnico su questo articolo.

Esso dispone che « in sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti » ed eventualmente annullare l'elezione ove sussistano cause di ineleggibilità. Chiedo — e in tanto faccio questa richiesta in quanto l'ultimo comma dell'articolo suona in maniera perfettamente diversa, stabilendo la necessità del ricorso per l'annullamento di elezioni per vizi delle operazioni elettorali — che cosa significhi « d'ufficio ». Significa, evidentemente, che il consiglio regionale prende atto dei

documenti dei candidati e decide, indipendentemente da qualunque impugnativa che possa sorgere da parte di un cittadino o di un consigliere. E allora perché, a norma dell'ultimo comma, « il consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali » ?

Per quanto concerne cioè le eventuali irregolarità che si riferiscano ai requisiti dei candidati eletti, il consiglio regionale agisce d'ufficio, indipendentemente dal ricorso; per quanto concerne le operazioni irregolari che riguardino le elezioni, che vanno percepite d'ufficio (quelle sì, perché se una persona sa, del consiglio regionale o dell'ufficio di presidenza, che sono state commesse irregolarità o frodi o delitti, d'ufficio dovrebbe denunciare le irregolarità e far annullare le votazioni), voi con questa disposizione di legge pretendete la presentazione di un ricorso.

Inquadriamo questa situazione sotto il profilo di una armonia giuridica: e ditemi se è possibile, in tutta coscienza, con onestà intellettuale, approvare una disposizione di legge che presenti una contraddizione così violenta e macroscopica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (*Interni*):

« Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento sostenute durante l'esercizio finanziario 1962-63 » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (538);

VESTRI ed altri: « Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel corpo nazionale dei vigili del fuoco » (254), *in un nuovo testo*;

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (506);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

COCCO MARIA e BIANCHI FORTUNATO: « Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della " mutualità pensioni " a favore delle casalinghe » (352), con modificazioni;

Senatori FIORE ed altri: « Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (574);

Senatore MONALDI: « Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (630).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la VII Commissione (Difesa) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

BOLOGNA ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (265);

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288);

EVANGELISTI e DURAND DE LA PENNE: « Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana » (401);

IOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 31 ottobre 1963, alle 10:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444);

LAMA ed altri: Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava (571).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

LIZZERO ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (5);

LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (97);

ZUCALLI: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (113);

ARMANI ed altri: Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale (126) — *Relatore*: Cossiga.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza degli ulteriori e gravi sviluppi della vertenza in atto tra i minatori di Ravi (Grosseto) e la società Marchi, che intende smobilizzare la miniera; e per sapere se non intendano intervenire per revocare la conces-

sione e passare la gestione alla società Ferromin del gruppo I.R.I.

(426) « CRUCIANI, ROBERTI, ROMUALDI, CARADONNA, ABELLI, NICOSIA, ROMEO, GIUGNI LATTARI JOLE, FRANCHI, GRILLI ANTONIO, GALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se intenda disporre provvedimenti, e quali, affinché sia liquidato, senza ulteriore attesa, il residuo delle competenze dovute ai lavoratori degli stabilimenti militari di La Spezia, non più in servizio, i quali da anni attendono la soddisfazione economica del loro diritto.

« Chiede ancora l'interrogante se sia nelle intenzioni del Ministro disporre la tanto attesa, dagli interessati, definizione del problema relativo alla liquidazione dell'indennità *una tantum* ai lavoratori degli stabilimenti militari, dimissionari o cessanti dal servizio per limiti di età, da due anni e più.

(427) « GONELLA GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere quali provvedimenti intendano adottare con tutta l'urgenza che la gravità e la straordinarietà della situazione presentano:

a) per tranquillizzare le popolazioni superstiti del longaronese circa i pericoli gravi di nuove frane e di ulteriore riempimento del bacino del Vajont, a monte della grande frana del Toc precipitata nel lago artificiale;

b) per dissipare il grave stato di allarme in cui vivono le popolazioni dell'abitato Vallesella, che si trova ai piedi dell'invaso di Calalzo, le cui case sono lesionate per i continui cedimenti del terreno, e quelle delle località di Roccapietore e di Alleghe per la costruzione in atto da parte della SADE e dell'ENEL di una grande diga nel comune di Roccapietore in zona geologicamente insicura;

c) per garantire la sistemazione stabile ai superstiti e agli emigranti di Ertocasso e del longaronese;

d) per aumentare fino a 2.000 lire il sussidio giornaliero, tenendo conto del grave stato di disagio dei colpiti;

e) per approntare entro il mese di novembre, per l'incombente approssimarsi dell'inverno, ricoveri prefabbricati a titolo di sistemazione provvisoria, nelle località volute dalle popolazioni interessate e dalle ammini-

strazioni locali, salvaguardando, in ogni caso, l'unitarietà dell'insediamento delle comunità preesistenti al disastro.

(428) « Busetto, Lizzero, Vianello, Ferrari Francesco, Marchesi, Golinelli, Ambrosini, Re Giuseppina, Bernetic Maria, Franco Raffaele ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, e il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere cosa ci sia di vero nella campagna pubblicitaria svolta su alcuni giornali inglesi da una società per azioni canadese, denominata "Rosa Marino Estate", che offre lotti di terreno per la realizzazione di un villaggio residenziale lungo la litoranea Brindisi-Bari, nella piana di Ostuni presso la borgata di Villanova, con un piano di spesa ammontante a circa otto milioni di sterline, circa quindici miliardi di lire;

se il Governo italiano abbia favorito tale iniziativa, dato che il materiale pubblicitario distribuito dalla ditta comprende foto ufficiali di autorità civili ed ecclesiastiche e i progettisti raccolti intorno al plastico del villaggio, nel giorno della posa della prima pietra;

se risulti anche che il terreno destinato dalla suddetta società alla costruzione del villaggio "Rosa Marina" sia stato acquistato da gruppi inglesi, francesi e tedeschi.

(429) « BONEA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

GAGLIARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante l'istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari, continuino a prestare servizio, per conto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli amanuensi, i quali, oltretutto, non fruiscono neppure dell'ordinamento previdenziale.

L'interrogante chiede se il Ministro ritenga ammissibile che ciò sia tollerato da parte di una pubblica amministrazione. (2729)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in occasione della prossima istituzione di numerose scuole allievi operai per le forze armate, non intenda disporre per l'apertura di una scuola in Venezia, dove l'arsenale militare necessita di nuove leve, stante l'invecchiamento del personale in attività di servizio. (2730)

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare onde rendere almeno parzialmente normale l'amministrazione della giustizia nella città di Alghero e relativo mandamento.

In detta città, una delle più importanti della Sardegna, vi è un solo pretore con due cancellieri: detto magistrato dovrebbe espletare una media annuale di 180 processi penali, 250 rogatorie penali, 450 processi civili, oltre a tutte le procedure speciali e di tutela.

Gli avvocati e i procuratori di detta città hanno proclamato lo sciopero in segno di protesta verso questa gravissima situazione, più volte fatta presente al competente ministero; situazione che si è appesantita ogni giorno di più in relazione alle aumentate esigenze dei cittadini ed ai moltiplicati rapporti economici e commerciali. A ciò aggiungasi che l'amministrazione della giustizia in detta città viene ad essere totalmente soppressa nel periodo in cui l'anzidetto unico magistrato va in ferie, con gravissimo disagio e danno per circa 70 mila cittadini compresi nel mandamento.

L'interrogante ritiene detta situazione facilmente sanabile, anche perché molti magistrati hanno fatto domanda di essere trasferiti alla città di Alghero. (2731)

ROBERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda revocare il provvedimento di trasferimento alla sede di Genova del dottor Domenico Potocco, funzionario della dogana di Trieste, in considerazione del fatto che con comunicazione n. 729 sul 12 agosto 1961 la Presidenza del Consiglio invitava il ministero delle finanze a non dar luogo ad alcun trasferimento di personale di ruolo da Trieste se non per giustificati gravi motivi e che con nota n. 11/3/21419/61 il commissariato generale di governo confermava tale deliberazione, precisando che qualsiasi trasferimento doveva avvenire col suo preventivo consenso. (2732)

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcuni provveditorati agli studi non applicano, in favore dei professori di istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado, le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1617, riguardante la distribuzione e la retribuzione delle ore eccedenti il normale orario di cattedra; e se non ritenga intervenire,

richiamando tutti i provveditorati all'osservanza di dette norme, a tutela dei diritti *ex lege* derivanti ai professori in parola. (2733)

CETRULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che numerosi appalti sono andati deserti (provincia Pescara: 500.000.000 circa negli ultimi mesi), perché i prezzi di appalto non sono più equi e remunerativi; cosa che certamente il Ministro sa, tanto che si è fatto promotore della legge di revisione dei prezzi per le opere già appaltate ed in via di esecuzione.

Se non ritenga urgente superare lo Stato attuale di disagio, autorizzando le gare con offerte in aumento sino alla concorrenza del contributo stanziato, e limitando le opere diminuendole sino alla concorrenza della spesa suddetta. Ciò, in considerazione che, se si attende la revisione dei prezzi ed il nuovo appalto, i medesimi sarebbero ulteriormente non equi e remunerativi, in quanto l'*iter* di approvazione impiegherebbe sempre un notevole lasso di tempo. (2734)

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi che finora non hanno reso attuabile la nazionalizzazione della società idroelettrica meridionale (S.A.I.M.), con sede in Catania, in via Antonio di San Giuliano n. 256, la quale acquista energia elettrica dall'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) e la rivende alla riserva-molino e pastificio F.lli Leonardi di Acireale ed alla Società acque di Casalotto.

La società suddetta va, quindi, annoverata tra quelle distributrici di energia elettrica e, quindi, soggetta alla nazionalizzazione, in ottemperanza alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Inoltre, la Società idroelettrica meridionale, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1936, n. 36, concernente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche, ha tutti i requisiti previsti dal detto decreto in quanto:

1) è una società per azioni che ha esercitato ed esercita in via esclusiva e principale l'attività elettrica;

2) il valore dei beni destinati alle attività elettriche, secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961, è superiore alla metà del valore di tutti i beni;

3) il ricavo lordo delle attività elettriche, sempre secondo le risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961, è superiore al ricavo lordo totale;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1963

4) il personale (in verità modesto, numero sei elementi in tutto) adibito alle attività elettriche è superiore al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961.

(2735)

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della sanità.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che presso la commissione agricoltura della C.E.E., presieduta dal dottor Steiger, si starebbe elaborando una regolamentazione comunitaria che, in contrasto con le proposte governative italiane, declasserebbe le confetture e le marmellate, consentendo un minore impiego di frutta e autorizzando, senza dichiararlo in etichetta, anche l'impiego di anidride solforosa: anche questo in contrasto con la legge italiana del 30 aprile 1962, n. 283.

Chiede di conoscere quale azione intendano spiegare al riguardo, anche in considerazione che l'abbondante produzione frutticola italiana potrebbe largamente trovare impiego anche nelle industrie conserviere estere, qualora la regolamentazione comunitaria prescrivesse obbligatoriamente l'impiego di frutta allo stato fresco, appertizzato o decongelato, vietando l'impiego di purea di frutta solforata.

(2736)

BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), per far modificare i criteri adottati dalla sede provinciale di Arezzo, nella corresponsione dei medicinali ai lavoratori affetti da intossicazione cronica da mercurio.

Se sia a conoscenza del fatto che la prestazione dei medicinali prescritti dal medico curante viene condizionata alla preventiva autorizzazione da parte della sede provinciale INAIL, da rilasciarsi presso la sede stessa, per cui i lavoratori assistiti devono spesso attendere lunghi periodi — persino due mesi — per venire in possesso dei medicinali necessari a lenire i continui e gravi disturbi provocati dal mercurialismo;

se sia a conoscenza, inoltre, del fatto che i colpiti da questa malattia professionale — e sono molte centinaia — risiedono tutti quanti nel Valdarno aretino e quindi distanti dalla sede provinciale INAIL dai 35 ai 50 chilometri, per cui è reso molto difficile, oltre che costoso per i lavoratori, doversi recare

presso l'INAIL provinciale per ottenere l'autorizzazione al prelievo dei medicinali.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se non ritenga opportuno invitare l'INAIL a disporre un servizio decentrato, in Montevarchi, al fine di consentire una maggiore tempestività nelle prestazioni ai propri assistiti, evitando nello stesso tempo l'aggravio di notevoli spese cui sono sottoposti.

(2737)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere idonee iniziative allo scopo di erogare gli assegni familiari per gli apprendisti per tutto il periodo, previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro, nel quale si svolge l'apprendistato e non limitarne la concessione fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'apprendista come attualmente praticato dall'INPS.

(2738)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno predisporre idonee iniziative allo scopo di elevare la quota di maggiorazione per i figli sotto 18 anni o inabili al lavoro, attualmente erogata nella misura del 10 per cento dell'importo della pensione, a tutti i pensionati dell'I.N.P.S. titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.

A parere degli interroganti detta quota, concessa a titolo alimentare, dovrebbe essere parificata a quella in vigore per gli assegni familiari nel settore industria.

(2739)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prendere idonee iniziative allo scopo di corrispondere ai lavoratori titolari di rendita permanente per infortunio sul lavoro e malattia professionale a carico dell'I.N.A.I.L., le quote di maggiorazione anche per i figli nati successivamente alla data in cui l'evento traumatico si è manifestato.

Attualmente, infatti, detta quota di maggiorazione viene erogata dall'I.N.A.I.L. soltanto per i familiari a carico al momento in cui è avvenuto l'infortunio o denunciata la malattia professionale.

(2740)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere idonee iniziative per lo snellimento della procedura occorrente per la concessione di cure

relative ai lavoratori residenti in Italia e titolari di rendita per infortuni e malattie professionali contratti all'estero per i quali, attualmente, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente competente del paese estero ove la lavorazione è avvenuta.

Ciò in relazione alla circostanza che si manifesta attualmente di un notevole ritardo — in molti casi si tratta di mesi — tra la data di richiesta della cura e quella della effettiva prestazione con la conseguenza di creare un notevole disagio per gli interessati.

Gli interroganti si permettono segnalare il caso del signor Pisaneschi Giuseppe da Pistoia, il quale, affetto da grave forma di silicosi al terzo stadio, sino dal 23 luglio 1963 ha inoltrato domanda tendente ad ottenere delle cure da parte dell'I.N.A.I.L. e a tuttoggi non ha avuto la possibilità di curarsi con grave pregiudizio e nocimento delle sue condizioni fisiche. (2741)

RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se intenda sospendere il ruolo dei contributi per le pensioni dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

L'interrogante fa presente che l'eccezione di illegittimità sollevata dalla Federazione coltivatori diretti in merito alla messa in riscossione dei ruoli conguaglio 1° maggio 1962 e 1963 coltivatori diretti, riguardanti i comuni della provincia di Napoli, nonché a mezzo dei 5.000 ricorsi circa presentati dagli interessati, sono state segnalate già da tempo al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'interrogante fa presente altresì le gravi preoccupazioni circa il malcontento esistente in seno alla categoria dei coltivatori diretti, contribuenti, per la effettiva impossibilità economica del momento di poter effettuare il versamento. (2742)

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire affinché vengano liquidati gli arretrati della indennità speciale annua connessa ai pensionati del Corpo nazionale vigili del fuoco (legge 4 gennaio 1963, n. 10); e per conoscere se, in considerazione del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, furono indebitamente trattenute alcune somme sulle integrazioni delle pensioni a molti ex vigili del fuoco, non stimi necessario dare disposizione affinché dette somme vengano restituite. (2743)

BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che inducono il provveditore regionale alle opere pubbliche della Toscana, a ritardare l'approvazione della liberazione del consiglio comunale di San Giovanni Valdarno sulla formazione di un piano per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Gli interroganti chiedono se sia a conoscenza che fin dal febbraio 1963 il predetto provveditorato regionale è in possesso dei relativi atti, senza aver fin'ora dato alcuna comunicazione al comune interessato;

se non ritenga opportuno, pertanto, un suo intervento per favorirne la più sollecita approvazione, al fine di consentire al comune di San Giovanni Valdarno di poter soddisfare le pressanti richieste di aree che gli pervengono da enti e cittadini. (2744)

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se intenda disporre subito l'accreditamento delle somme stanziata a favore del provveditorato alle opere pubbliche della Campania e per la costruzione degli alloggi, primo lotto, U.N.R.R.A.-Casas (circa 250) di Aversa, in modo che il provveditore possa autorizzare la gara per tali lavori. (2745)

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se — in vista delle insistenze rinnovate — ritenga di disporre il finanziamento delle opere necessarie al porto di quarta classe di Forio d'Ischia, per l'importo di lire 600 milioni, a seguito della richiesta avanzata dal comune di Forio d'Ischia. Fa presente che è indispensabile l'esecuzione di tali opere. (2746)

OGNIBENE E BORSARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno indotto la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina a lasciare trascorrere molto tempo senza dare risposta ad alcune richieste avanzate da cooperative braccianti creando una situazione di notevole disagio e difficoltà per quei lavoratori.

Si tratta di domande presentate in vari periodi, dal 1957 al 1962, dalle cooperative braccianti agricoli di Castelfranco (Manzolino), Massa Finalese, San Giovanni di Concordia e Carpi in provincia di Modena. Una parte di queste cooperative ha ottenuto i mutui

per acquistare appezzamenti di terreni ma non il contributo statale sugli interessi e la fidejussione sul terzo residuo del valore cauzionale. Un'altra parte non ha mai ricevuto nemmeno una risposta.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a questo deplorabile stato di cose e per accogliere le richieste dei braccianti cooperatori, non solo per il loro interesse, ma anche per quello più generale dello sviluppo agricolo in quanto il passaggio della terra in proprietà ai lavoratori permetterà ad essi di realizzare piani produttivi più razionali. (2747)

RICCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se intenda assegnare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli, una integrazione al contributo di lire 5.400.000 già assegnato per la diffusione delle sementi selezionate del grano per la campagna 1963-64, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 e legge 3 aprile 1961, n. 255, almeno triplicandole.

L'interrogante fa presente che l'assegnazione si è dimostrata insufficiente e tra i coltivatori regna vivo malcontento, e che lo scorso anno vi fu un'assegnazione integrativa che triplicò il contributo iniziale, per cui chiede se il Ministro interrogato non ritenga che almeno uguale dovrebbe essere l'aumento di quest'anno. (2748)

MATARRESE, SCIONTI, ASSENNATO E SFORZA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati in seguito all'esposto presentato in data 16 ottobre dalla commissione interna della società autolinee Fratelli Marozzi di Bari, in cui si denunciava:

1) che gli automezzi della società, pur assicurati, non erano coperti da effettiva garanzia, in quanto i premi alle società assicuratrici non venivano pagati da tempo;

2) che la maggioranza del parco rotabile e in particolare i 7 mezzi autosnodati non erano idonei alla circolazione senza gravi rischi;

3) che molti autobus avevano i copertoni, specie quelli anteriori, usurati al 90 per cento e perciò causa di gravissime preoccupazioni per l'incolumità dei passeggeri;

4) che le competenze al personale vengono pagate con grave ritardo;

5) che, infine, la società sarebbe inadempiente per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali sia per la parte di sua spettanza che per la parte trattenuta al personale. (2749)

BERTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere urgentemente per porre fine allo stato di disagio nel quale si trovano molti genitori di allievi di scuole medie superiori, ove viene riconosciuta arbitrariamente un'unica associazione scolastica tra studenti.

L'interrogante fa presente la delicatezza della materia riguardante le associazioni tra minori e, nel caso specifico, sottolinea che dette associazioni assumono iniziative extra scolastiche le quali possono essere particolarmente influenti sull'educazione dei giovani.

L'interrogante fa presente che il riconoscimento da parte dell'autorità scolastica di una unica organizzazione studentesca in ciascuna scuola costituisce violazione di fatto della libertà associativa degli studenti e si pone in contrasto con il diritto della famiglia all'educazione dei figli.

L'interrogante si permette richiamare all'attenzione del Ministro l'accorata protesta recentemente elevata dai genitori milanesi iscritti all'Associazione nazionale scuola italiana. (2750)

MATARRESE E SCIONTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare per il risanamento della parte vecchia della città di Altamura (Bari).

In questa parte della città, comprendente tutto il centro, in case malsane che si affollano su vicoli e « claustrini » senza aria e senza luce, vive circa la metà dei 40.000 abitanti di Altamura, in condizioni di vita indegne di esseri umani.

Si chiede di conoscere, inoltre, quali provvedimenti s'intendano adottare per il completamento della rete idrica e fognante nell'intero abitato, nonché per il potenziamento della illuminazione pubblica. (2751)

JACAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire per porre fine all'opera dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli che non provvede ad effettuare le riparazioni necessarie per rendere abitabili gli stabili del rione Amendola (viale Colli Aminei 32) nonostante che da tempo l'azione degli inquilini abbia do-

cumentato le precise responsabilità dell'Istituto e della ditta costruttrice.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Ministro sulla necessità di procedere ad una inchiesta sull'operato dell'Istituto nel suddetto rione ove si sono effettuate costruzioni in modo caotico tali da determinare uno spaventoso sovraffollamento e grave danno ai vecchi inquilini privati del verde, della luce e del sole fino a rendere inabitabili le costruzioni preesistenti alle ultime costruzioni. L'interrogante chiede inoltre di conoscere se e quando l'istituto, per riparare in parte al danno provocato, intenda eliminare le vecchie casette costruite 20 anni or sono come alloggi provvisori, trasferendo in nuovi alloggi gli attuali inquilini. (2752)

GIORGI E CRAPSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali i lavori di costruzione della variante della strada « Salaria », nel tratto Rieti-Roma, procedono con eccessiva lentezza, rendendo oltremodo disagiata il traffico sul vecchio tratto di strada, oggi ancora in esercizio, la cui manutenzione, forse a seguito dei lavori suddetti, viene quasi totalmente trascurata, e se non ritenga opportuno e doveroso, altresì, stanziare adeguati fondi, onde eliminare con sollecitudine le numerose curve del tratto di strada Antrodoco-L'Aquila della statale n. 17. (2753)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è in conseguenza delle pressioni dei gruppi monopolistici e degli orientamenti del Governo in ordine agli investimenti ed alle attività degli enti pubblici che l'E.N.I.:

1) ha sospeso l'attuazione del progettato ampliamento del complesso petrolchimico di Gela;

2) ha sospeso i lavori per la realizzazione del terzo e quarto lotto degli alloggi per i propri dipendenti nel villaggio « Macchitella » di Gela;

per conoscere quali provvedimenti il Ministro ha adottato o intenda adottare per impedire che l'azione dei gruppi monopolistici e delle destre economiche e politiche abbiano il sopravvento ai danni dell'ente di Stato e delle popolazioni siciliane. (2754)

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato disposto il finanziamento delle opere progettate dal nucleo industriale di Gela,

determinandosi la completa paralisi della attività del nucleo stesso e, quindi, gravi ritardi nello sviluppo industriale della zona. (2755)

CRAPSI, GIORGI E BAVETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto centrale di statistica, a due anni di distanza dalla effettuazione del decimo censimento generale della popolazione e del quarto censimento dell'industria e del commercio, non ha ancora provveduto ad erogare ai comuni gli importi dovuti per legge, per compenso ai dipendenti dei comuni stessi, che, con prestazioni straordinarie di lavoro, hanno compiuto tutte le operazioni relative ai censimenti stessi; e per conoscere se non ritenga doveroso e urgente intervenire per una sollecita erogazione dei fondi e soddisfare così le legittime esigenze dei numerosi lavoratori facenti parte del personale dei comuni. (2756)

PELLEGRINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per cui il consolato generale di Amburgo non ha ritenuto finora, dopo molti mesi dall'incarico avuto dal Ministero della difesa, di occuparsi del rimpatrio dei resti mortali del caduto Bonetti Giovanni; se non ritenga d'intervenire per rimuovere ogni eventuale ostacolo. (2757)

PRINCIPE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza che nel comune di Bova Superiore (Reggio Calabria) il signor Foti Pasquale, sindaco del comune suddetto, gestisce di fatto l'unica farmacia comunale, come è largamente dimostrato dalla documentazione all'esame della Giunta provinciale amministrativa, presso cui è stato presentato in seconda istanza ricorso avverso il sindaco di Bova Superiore per incompatibilità, servendosi egli a tali fini di nominativi di comodo.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare:

1) perché la Giunta provinciale amministrativa decida sul ricorso in esame nel più breve tempo possibile;

2) perché sia eliminato l'inconveniente gravissimo di gestione abusiva d'un servizio tanto delicato come la farmacia. (2758)

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente impartire precise disposizioni ai presidi, tramite i provveditori agli studi, per evitare che, ad esaurimento delle graduatorie provinciali degli abilitati e lau-

reati, si chiamino a supplire nelle cattedre, o per le ore di insegnamento, risultanti scoperte, o libere, studenti universitari senza una graduatoria di merito e di anzianità.

L'interrogante fa presente che nel decorso anno scolastico si sono verificate situazioni paradossali, per le quali semplici iscritti al primo anno di lettere o di magistero hanno ottenuto supplenze annuali; laureandi con pochissimi esami sostenuti hanno scavalcato studenti iscritti al terzo anno ma con brillante *curriculum*; fuori corso attempati ed esausti o transfughi da facoltà scientifiche mai frequentate hanno occupato posti di insegnamento che ben sarebbero andati ad energie più fresche e meglio impiegate.

Al lume di queste controllabili e documentabili esperienze, che hanno fatto dubitare molti giovani preparati della serietà della istituzione scolastica e della validità dei meriti personali, l'interrogante chiede al Ministro se non sia il caso di consentire ad ogni singolo aspirante che rilevi personalmente, nell'ambito della propria provincia di residenza, la posizione di inferiorità di titolo di un supplente, rispetto alla propria, con semplice istanza al preside e per conoscenza al provveditore, possa occupare il posto indicato. Per sapere se il Ministro non ritenga che tale provvedimento contribuirebbe ad alimentare l'impegno di studio negli universitari, oggi fortemente distratti dall'applicazione scientifica dal miraggio di un immediato e dannoso impiego. (2759)

AVERARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i precisi introiti registrati, dal 1958 a oggi, dall'E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori) per aggio della gestione Enalotto, per operazioni, a esso affidate dal competente ministero, di targazione dei veicoli a trazione animale e dei veicoli a mano, per il tesseramento degli iscritti, per i contributi del ministero del turismo e dello spettacolo, di enti pubblici nazionali, provinciali e locali, per l'alienazione di beni patrimoniali; e per conoscere specificatamente quanti e quali impianti, attrezzature e iniziative di assistenza nel « tempo libero » siano stati realizzati con gli ingentissimi incassi effettuati.

Chiede anche di sapere se è esatto che, malgrado l'ampia disponibilità finanziaria derivante dai cespiti citati e prestati e mutui onerosi per oltre tre miliardi di lire contratti con istituti di credito genovesi e siciliani su garanzie dell'Enalotto, la situazione economica-finanziaria dell'Ente resta così grave da

non consentire la eliminazione di notevoli, pesanti debiti verso la Cassa di previdenza interna del personale, l'accantonamento per il fondo di quiescenza, l'I.N.P.S., ecc., l'attuazione di concrete iniziative a vantaggio dei lavoratori e delle loro famiglie e l'aumento delle retribuzioni al personale conformemente a quanto già operato da enti simili.

Chiede inoltre se sia al corrente che, come rilevato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella sua seduta del 22 ottobre 1963, negando l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso, retribuzioni incredibili vengono assegnate per i servizi stampa, il periodico mensile *Tempo Libero* (il cui vice direttore percepirebbe uno stipendio di ben 6.300.000 di lire all'anno), il settimanale *Enalotto*, ecc.; che dal 1961 a oggi sarebbero stati assunti 219 nuovi impiegati e operai quasi tutti segnalati dal presidente e dai suoi familiari; che alcuni addetti alla segreteria del presidente, giunti all'ente con lui, sono stati immessi nei ruoli organici e rapidamente avanzati di grado con grave danno dei funzionari anziani.

In relazione a quanto sopra, anche per prevenire un più acuto disagio del personale, determinare una situazione meno confusa ed evitare una crisi insanabile a tutto beneficio delle masse lavoratrici aderenti all'Ente, si domanda quali urgenti provvedimenti si intendano adottare e se non si ritenga, improrogabile la revisione delle norme che regolano funzioni e l'amministrazione dell'ente. (2760)

GUIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale motivo non abbia avuto corso la specifica denuncia contenuta sui verbali del seggio elettorale di Alviano centro (Terni) nei confronti del dottor Remo Vincenti, per avere egli nelle qualità di medico condotto, rilasciato numerosi certificati medici attestanti infondatamente l'impedimento a votare, avvalendosi successivamente degli stessi per conseguire l'accompagnamento in cabina dell'elettore impedito. (2761)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale intervento intenda predisporre per ridare all'Ente comunale di assistenza del comune di Savelli, in provincia di Catanzaro, normale funzionamento.

Già con esposto sottoscritto da numerosi lavoratori di quel comune e trasmesso al prefetto della provincia e al Ministro dell'interno, si denunciava lo stato di mancato funziona-

mento di quel comitato. Tutto ciò provoca grave danno all'opera di assistenza necessaria ai lavoratori bisognosi che in quel comune montano, sono molti. Bisogno che certamente aumenterà con l'approssimarsi dell'inverno e anche a causa dell'inspiegabile sospensione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto del Lese, nonché per il mancato intervento della Cassa per il Mezzogiorno, dell'ispettorato forestale ripartimentale e dell'Opera valorizzazione Sila per portare avanti una serie di opere pubbliche programmate atte a risolvere problemi aperti e a dare lavoro ai disoccupati.

Per conoscere se il Ministro interrogato intenda con urgenza adottare provvedimenti che valgano a restituire a quell'Ente comunale di assistenza pieno, immediato e democratico funzionamento nell'interesse della collettività di quel comune. (2762)

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda colmare le numerose vacanze di magistrati, di cancellieri e segretari giudiziari che esistono in Sardegna e, particolarmente, di completare con altro giudice-pretore la pretura di Alghero nella quale sono pendenti da lungo tempo processi penali e civili, il che ha determinato anche uno sciopero degli avvocati. (2763)

GIOMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere sulla base di quali elementi obiettivi e induttivi di accertamento siano stati riconosciuti i termini della proprietà demaniale, in occasione della delimitazione in contraddittorio dei confini fra proprietà demaniale e proprietà Marinoni Giuseppe, in comune di Rovetta, località Zona del Cristo, richiesta recentemente dal genio civile all'ufficio tecnico erariale di Bergamo.

Tale accertamento, resosi necessario a seguito di abusiva occupazione di proprietà demaniale e per contestazioni edificatorie fra privati in dipendenza di contraddittoria documentazione dei limiti della proprietà demaniale stessa, doveva essere fatto sulla base di probanti e inoppugnabili testimonianze e accertamenti, onde evitare qualsiasi appunto alla pubblica amministrazione di presunti favoritismi, indipendentemente dalla considerazione della inalienabilità anche parziale della proprietà demaniale in oggetto.

Chiede l'interrogante se, in caso di accertato errore da parte dell'ufficio tecnico erariale, il ministero intenda che sia restituita in

pristino la proprietà demaniale, anche se ciò implicasse demolizione di abusive costruzioni eseguite a seguito di tale eventuale errore.

Risulta, infatti, che la modesta differenza fra gli accertamenti catastali e quelli effettuati dall'ufficio tecnico erariale ha consentito una costruzione sul terreno Marinoni, che senza dette cessioni non sarebbe stata possibile. (2764)

FUSARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se la legge 27 febbraio 1963, n. 226, sia applicabile anche agli insegnanti i quali, alla data del 23 marzo 1939, prestavano servizio in scuole elementari parificate. (2765)

ANGELINI GIUSEPPE E MANENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se non ritenga incompatibile, sul piano morale e pedagogico, il mantenimento dell'incarico di direttore del conservatorio di musica « Gioacchino Rossini » al maestro Rito Selvaggi, dopo che questi è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Pesaro con le seguenti accuse:

a) di avere, nella sua qualità di direttore del conservatorio « Rossini », mediante iscrizione in un registro scolastico di alcuni nomi di allievi, scrivendo un giudizio complessivo sugli stessi e ponendo accanto a ciascun nominativo delle « a » e delle « p », indicanti le assenze e le presenze, attestato falsamente di avere svolto un corso straordinario di « studio del melodramma italiano »;

b) perché, con artifici e raggiri, e cioè con l'affermare falsamente di avere svolto un corso straordinario di studio del melodramma italiano e con le false attestazioni più sopra indicate, riusciva a farsi liquidare la somma di 760.000 lire quale compenso del corso straordinario di « studio del melodramma italiano », non effettuato, procurandosi un ingiusto profitto con danno dello Stato »;

c) per aver occultato o distrutto il registro di cui al capo a), al fine di occultare il reato di falso;

2) se non voglia disporre l'immediato allontanamento del Selvaggi dalla direzione del conservatorio di Pesaro anche in considerazione del fatto che in casi analoghi, ma di assai minore rilevanza, verificatisi nella stessa Pesaro, si è proceduto senza esitazione alla rimozione dall'impiego di dipendenti del mini-

stero della pubblica istruzione che non godevano, come il Selvaggi, di alte protezioni negli ambienti della democrazia cristiana.

(2766)

PIERANGELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui:

visto il provvedimento riguardante i conservatori di musica, adottato in settembre dal Consiglio dei ministri con l'approvazione di un disegno di legge, con il quale, mediante la interpretazione autentica delle norme vigenti, viene precisato che le sezioni staccate dei conservatori di musica e di altre istituzioni di istruzione artistica possano essere istituite anche attraverso la statizzazione dei preesistenti istituti pareggiati.

vista l'importanza assunta nel campo scolastico ed artistico dall'istituto musicale pareggiato « Luisa D'Annunzio » in Pescara sia per l'organico delle cattedre di insegnamento che per il numero degli allievi sempre crescente;

vista la possibilità di sviluppo che un istituto musicale statale avrebbe in un centro quale Pescara, distante dagli altri conservatori (quali Roma, Napoli, Bari, Pesaro), con una popolazione scolastica regionale ed extra regionale che si aggirerebbe su n. 800 alunni.

Non si ritenga opportuno rendere statale l'Istituto musicale pareggiato « Luisa D'Annunzio » in Pescara, facendo, oltretutto, coincidere questa decisione con le celebrazioni dannunziane che si stanno svolgendo in tutta Italia e venendo, così, incontro ad un giusto desiderio della città di Pescara e di tutta la popolazione d'Abruzzo. (2767)

GUIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà completato il finanziamento per l'acquedotto Amerino (Terni), dal quale le popolazioni di Guardia, Montecchio, Attigliano e Giove attendono da tempo l'approvvigionamento idrico. (2768)

FORNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente di predisporre e mettere in atto i provvedimenti che si ritengono più opportuni ed efficaci per risolvere la pesantissima e critica situazione del mercato del pollame, che si protrae da mesi e che incide notevolmente sugli allevatori, in gran parte coltivatori diretti.

Da due mesi il prezzo di mercato del pollo oscilla dalle 230 alle 250 lire il chilogram-

mo, quando è noto che il costo di produzione non è inferiore alle 280-290 lire, anche per gli aumenti dei prodotti mangimistici.

D'altronde, nessun beneficio ne è derivato al consumatore, perché il prezzo al consumo si è sempre mantenuto sulle 550-600 lire il chilogrammo.

Agricoltori e coltivatori, che hanno incontrato forti spese di impianti si trovano in una situazione economica oltremodo grave ed insostenibile, specie in montagna, dove l'allevamento dei polli è uno dei pochi cespiti di guadagno di coloro che ancora resistono a vivere nel settore agricolo.

Tenuto presente che l'allevamento del pollo è attività prevalentemente agricola e che il suo ampliamento su basi più vaste e razionali è una diretta conseguenza dello sviluppo dei consumi e della industrializzazione di tutte le attività agricole, si chiede l'intervento del ministero dell'agricoltura per trovare un sistema rapido ed efficace atto a normalizzare il mercato. (2769)

GUIDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che numerosi assegnatari di terre di uso civico della zona di Alviano (Terni) attendono da tempo il pagamento degli indennizzi per gli espropri, a seguito della costruzione dell'autostrada, e per danni derivanti dalla costruzione di opere idrauliche effettuate dalla S.I.T., e per conoscere se non ritengano opportuno intervenire per agevolare e sollecitare il soddisfacimento delle ragioni dei coltivatori diretti in questione. (2770)

GUIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno promuovere l'estensione della assistenza INPS ed ENPAS anche ai figli studenti universitari dei pensionati, analogamente a quanto avviene per i figli dei lavoratori che ancora non siano in età pensionabile. (2771)

PIERANGELI E LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il pagamento dei contributi agricoli unificati attinenti alla invalidità e vecchiaia è stato richiesto quest'anno attraverso gli uffici esattoriali anziché come per gli anni precedenti per mezzo di banche o di conti correnti postali.

Il nuovo sistema di riscossione comporta un onere notevolmente maggiore di quello pre-

cedente in quanto, come è noto, gli uffici esattoriali percepiscono un considerevole aggio sulle somme riscosse.

In considerazione delle gravi condizioni economiche in cui versano gli agricoltori e dei notevoli oneri che il nuovo sistema di riscossione loro comporta, gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda di provvedere ripristinando il precedente metodo. (2772)

AVERARDI. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che il porto di Marina di Carrara rischia di restare escluso dagli stanziamenti annunciati per gli scali italiani e che rientrano nel cosiddetto « piano azzurro ».

Fa presente al riguardo:

1) che il porto di Marina di Carrara sta avviandosi al milione di tonnellate di traffico, dopo aver superato largamente il mezzo milione, nelle previsioni dell'anno in corso;

2) che la motonave *Hollandia* ha caricato dalle banchine del porto carrarese, proprio le scorse settimane, circa mille tonnellate di marmi destinati ai mercati americani, e che il viaggio sarà seguito regolarmente due volte al mese da altre motonavi le quali trasporteranno non solo marmi ma altre merci facendo pertanto di Marina di Carrara uno scalo fra i più importanti d'Italia;

3) che il Ministro dei lavori pubblici ha stanziato nei giorni scorsi 150 milioni di lire per iniziare il primo tratto della diga foranea del porto.

In riferimento a quanto sopra chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano urgente e indispensabile intervenire, nei modi e tempi dovuti, perché:

a) il porto di Marina di Carrara sia incluso nel « piano azzurro »;

b) al primo stanziamento di 150 milioni, del Ministero dei lavori pubblici, sufficiente appena a coprire un tratto di 65 metri di diga foranea, faccia seguito un contributo, distribuito nel tempo, di altre 300 milioni, per il completamento della diga stessa. (2773)

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se si propongano di disporre i nuovi indispensabili contributi per completare la rete idrica e delle fognature per la città di Sassari. (2774)

CALASSO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno del 17 ottobre 1963, votato dalle commissioni interne di Roma, Bari, Taranto e Lecce dei dipendenti delle ferrovie Sud-Est. Dai verbali della riunione e dall'ordine del giorno risulta che l'organico del personale di detta società sarebbe assolutamente insufficiente tanto da costringere gli amministratori a sostituire i dipendenti in ferie con persone estranee a quelle in servizio ed a mantenere in servizio vecchi pensionati;

per sapere se non intendano intervenire facendo rispettare la legge, venendo così incontro ai molti giovani che non hanno ancora un impiego. (2775)

POERIO, MICELI, GESSI NIVES, MAGNO, MALFATTI FRANCESCO, MATARRESE, GREZZI, D'IPPOLITO, PICCIOTTO, MESSINETTI e TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Sulla necessità di disporre interventi organici ed adeguati per l'assistenza, il collocamento e la tutela del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici addette alla raccolta olearia.

Quest'anno il raccolto oleario si annunzia quanto mai intenso e vasto sia per la quantità e la qualità del prodotto che per la massa di manodopera necessaria.

Una tale favorevole circostanza lascia prevedere che la manodopera impiegata nella sola operazione di raccolta sarà di gran lunga superiore a quella impiegata negli altri anni e si calcola che le lavoratrici addette non saranno inferiori a 200 mila unità.

Si prevede, inoltre, stante l'attuale carenza di manodopera, l'immissione nel ciclo produttivo di fanciulli di ambo i sessi di età inferiore ai 14 anni e fino ai 6 anni.

La maggiore quantità di prodotto e la buona qualità dello stesso significano un aumento della ricchezza e della rendita per quasi tutte le province olivicole e quindi la possibilità di determinare condizioni di maggiore benessere per tutti coloro che partecipano alla creazione di tanta ricchezza.

Gli interroganti, quando accennano alla possibilità di maggiore benessere per quelli che partecipano alla creazione della ricchezza, intendono riferirsi in primo luogo ai lavoratori ed alle lavoratrici impiegati nella campagna olivicola, con particolare riguardo al loro salario, al disagio fisico, e non solo, cui sono soggetti, ai problemi assistenziali,

mutualistici, previdenziali ed infortunistici degli stessi e dei loro figli.

Per conoscere se i Ministri interrogati non reputino che per tutelare gli interessi delle categorie lavoratrici, arrestando con ciò l'ulteriore spopolamento delle nostre campagne, per impedire l'abbandono della produzione olivicola con conseguente disagio per tutta l'economia del paese, occorra un intervento organico, così, come già richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria, con adeguati stanziamenti urgenti, e così come di recente ha disposto il Governo per la parte imprenditoriale della proprietà olivicola; e se non reputino opportuno che uno di questi provvedimenti urgenti debba essere lo stanziamento della somma di almeno 5 miliardi di lire per l'opera di assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici addetti alla raccolta olearia.

Se non ravvisino l'opportunità di una riunione urgente promossa dal Ministero del lavoro con la partecipazione delle rappresentanze degli altri ministeri interessati e delle organizzazioni nazionali bracciantili per predisporre e discutere un piano organico di intervento nelle regioni e nelle province olivicole, al fine di coordinare la immediata azione per:

1) il buon funzionamento delle commissioni provinciali e comunali per il collocamento della manodopera così come è previsto dalla legge 27 novembre 1960, n. 1894, per eliminare lo sconcio del « collocamento di piazza » e della intermediazione » che ancora avvengono in alcune province;

2) il divieto di impiego di manodopera minorile attraverso la rigorosa applicazione della legge sulla scuola dell'obbligo e la istituzione immediata della refezione scolastica;

3) la istituzione degli asili d'infanzia e degli asili-nido così come è previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni;

4) l'applicazione rigorosa della legge sulla tutela della maternità e per il lavoro minorile;

5) il divieto più assoluto dell'obbligo di trasporto di pesi sulla testa da parte delle raccogliatrici attraverso l'applicazione e il rispetto della legge che disciplina la materia;

6) la necessità del trasporto da parte padronale di quanti — lavoratori e lavoratrici — sono costretti a lunghi percorsi a piedi e comunque oltre i 4 chilometri dal centro abitato al luogo di lavoro;

7) l'obbligo di istituire dormitori nelle aziende per quanti — lavoratori e lavora-

trici — fossero costretti a permanervi così come previsto dalla legge 14 aprile 1927, n. 530/8091, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

8) la distribuzione immediata, e comunque all'inizio della campagna, di indumenti protettivi e di pacchi di assistenza a tutti gli addetti alla raccolta olearea;

9) l'aiuto alle trattative sindacali da parte degli uffici regionali e provinciali del lavoro al fine di superare talvolta situazioni di incomprensibile resistenza di parte padronale;

10) l'intervento massiccio ed organico dell'ufficio del medico provinciale, e degli uffici provinciali dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.A.M., dell'I.N.P.S. e dell'E.N.P.I. nonché dell'ispettorato del lavoro al fine di ottenere l'applicazione delle leggi esistenti e per promuovere tutta quell'azione necessaria alla salvaguardia della salute dei lavoratori nell'uliveto e nel frantoio.

Gli interroganti insistono sull'urgenza e sulla necessità che le misure richieste vengano prese con carattere di immediatezza, per impedire che il ritardo si ripercuota negativamente su tutti gli addetti al raccolto oleario e soprattutto sulle lavoratrici e quindi sull'intera produzione, con conseguente grave danno all'economia del paese. (2776)

LENTI, BO E BIANCANI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano al corrente che per la valle Bormida, e particolarmente in quel di Bubbio, si vanno diffondendo casi di epatite che l'opinione pubblica e medica collegano all'inquinamento atmosferico e delle acque che come è noto — anche dai richiami ripetuti degli interroganti e di altri parlamentari — da oltre 50 anni è in atto, derivante dagli scarichi industriali dello stabilimento Acna-Montecatini e che investe delle sue conseguenze sempre più gravi una popolazione di oltre 60 mila unità, ormai in stato permanente di agitazione e di allarme di fronte alla inattività dei loro sforzi per ottenere dall'autorità rimedio al male e giustizia.

Se abbia predisposto o intenda predisporre, il Ministro della sanità, accertamenti seri e approfonditi sulle conseguenze per la salute derivanti dagli inquinamenti in oggetto.

Se non intenda il Ministro dei lavori pubblici, in considerazione del fatto che la società Montecatini nel fare uso delle acque del Bormida per i suoi fini industriali elude, non

applicandole, le norme prescritte dalla concessione governativa per salvaguardare le acque e l'atmosfera dall'inquinamento venefico — cosa questa di solare evidenza per chi conosca quella valle e abbia gustato i prodotti della terra, le carni del suo bestiame, bevuto il vino di quei vigneti o l'acqua delle fonti, o riguardi i diagrammi in forte ascesa di certe malattie tipiche da intossicazioni — decidere la revoca della concessione di uso delle acque alla società Montecatini (rinnovata nel 1960 e per altri 70 anni), condizionata all'adempimento entro il termine di un anno di quelle nuove prescrizioni più aggiornate ed efficaci notoriamente idonee ad annullare l'effetto inquinante sull'ambiente naturale, che il Ministero della sanità avrà in questo tempo dettate (in conformità anche delle raccomandazioni accettate dal Ministro in sede di discussione sull'esercizio finanziario 1963-64), la società Montecatini avrà messo in atto, e l'autorità competente controllato e collaudato.

Chiedono anche gli interroganti di sapere se non ritengano i Ministri che l'adozione di una simile decisione, mentre metterebbe in luce la volontà inequivocabile dei poteri dello Stato democratico di imporre il rispetto della legalità e di tutelare i diritti dei più deboli, renderebbe un incalcolabile servizio alla democrazia e alla bontà dei suoi principi nell'atto stesso in cui venga restituita la fiducia a quelle

popolazioni avvilita per decenni di passività e di sostanziale ostilità dell'autorità di fronte alle loro fin troppo legittime richieste. (2777

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere se, e in quale misura, essi seguano l'andamento e gli sviluppi in corso delle azioni di polizia e le indagini della magistratura a proposito del delitto che condusse a morte il commissario di pubblica sicurezza Cataldo Tandoy e di altri delitti a questo connessi e consumati in provincia di Agrigento.

« Gli interpellanti chiedono quale affidamento il Governo intenda dare perché l'azione degli organi di polizia si diriga senza remore e tergiversazioni, evitando ibride connivenze e negligenze, nell'individuare i responsabili di tanti delitti impuniti.

« Gli interpellanti chiedono di sapere anche come mai e perché non si sia proceduto all'autopsia sul cadavere di Carmelo Nocera rinvenuto soffocato nella sua cella del carcere di Agrigento.

(65) « MACALUSO, DI BENEDETTO, SPECIALE, PELLEGRINO ».